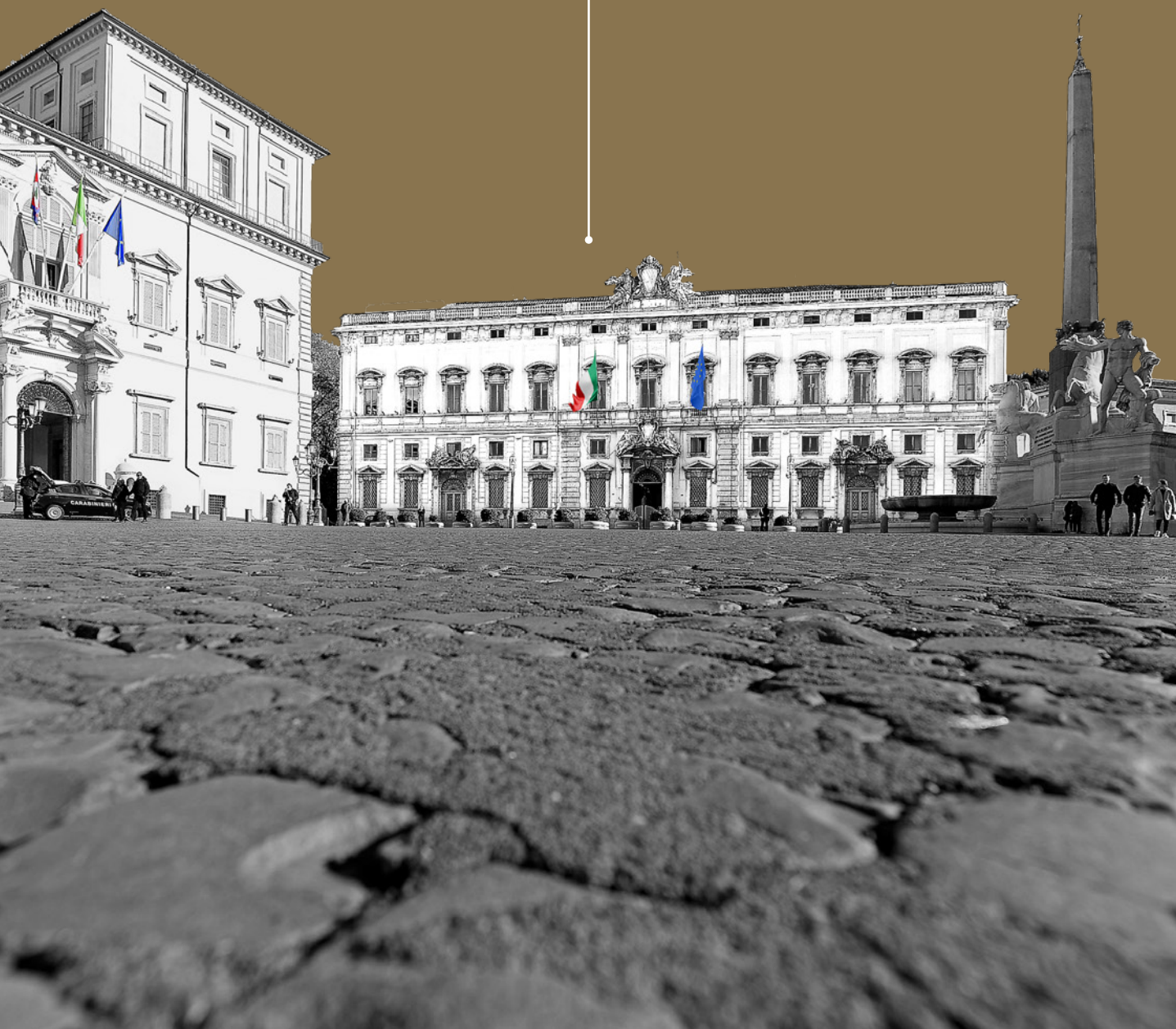




Annuario 2025 Corte costituzionale





Annuario 2025
Corte costituzionale



6 **“Spazio costituzionale europeo:
il rispetto dello stato di diritto è il
collante indefettibile dell’Unione”**

*Intervista al Presidente
Giovanni Amoroso*

14 **La Corte**

20 **Un anno in cifre**

24 **Le decisioni del 2025**

44 **I giudici e gli assistenti di studio**

50 **La relazione annuale**

52 **Le conferenze stampa**

54 **Incontri in Biblioteca**

58 **Viaggio in Italia
La Corte costituzionale
nelle scuole**

62 **Il dialogo e gli incontri
con le altre Corti**

66 **La comunicazione della Corte**

70 **Gli eventi del 2025**

Nelle due pagine successive il Collegio presieduto
da Giovanni Amoroso in udienza pubblica



“Spazio costituzionale europeo: il rispetto dello stato di diritto è il collante indefettibile dell’Unione”

Intervista al Presidente Giovanni Amorosio



In settanta anni si sono succeduti a Palazzo della Consulta 125 giudici: 63 professori universitari, alcuni dei quali anche titolari di studi legali, 47 magistrati e 15 avvocati. I differenti percorsi professionali dei membri del Collegio – che si intrecciano con le diverse modalità previste per l’elezione e la nomina dei giudici – possono essere considerati la più alta garanzia di indipendenza e di autonomia della Corte costituzionale?

“Come è noto, la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. La diversa provenienza dei giudici assicura un apporto di distinte esperienze professionali che rappresenta un fattore di equilibrio e di arricchimento per il Collegio al momento della decisione.

Il giudice che ha una provenienza o vicinanza politica – per essere stato indicato da un gruppo parlamentare o finanche per aver rivestito importanti cariche governative – nel momento in cui indossa la toga di giudice costituzionale entra subito nella logica della collegialità del giudizio costituzionale dove ci si confronta con il linguaggio del diritto.

È questa condivisa deontologia professionale – espressione peraltro della testuale prescrizione secondo cui i giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico, né possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche (artt. 7 e 8 legge n. 87 del 1953) – che assicura l’indipendenza e la terzietà della Corte e che favorisce la collegialità della decisione. Quando si parla il linguaggio del diritto, e non già quello della

politica, non è difficile intendersi.

Come ho già sottolineato in altra occasione, le decisioni prese a stretta maggioranza sono rare proprio per la costante ricerca di una soluzione ampiamente condivisa.”

A partire dalla seconda metà del Novecento, soprattutto in Europa si è sviluppata una forte spinta per la costruzione di uno spazio costituzionale comune. La fitta tela tessuta negli ultimi decenni dalle Corti nazionali – grazie al dialogo aperto da ognuna di esse con le Corti europee e in particolare con la Corte di giustizia dell’Unione europea – oggi rischia di

lacerarsi a causa della crisi del multilateralismo e del ritorno sulla scena internazionale dei tanti sovranismi nazionali?

“Si è realizzato un sistema di tutele multilivello per la concorrenza di quelle apprestate sia dalla Costituzione (livello nazionale), sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dai Trattati Ue e dal diritto derivato (livello europeo), sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (livello convenzionale). In questo contesto la Corte costituzionale è chiamata a dialogare soprattutto con la Corte di giustizia Ue per costruire quello che è stato definito lo “spazio costituzionale europeo”.

La Corte, dunque, si trova a utilizzare sempre più di frequente lo strumento del rinvio pregiudiziale, anche per rappresentare il suo punto di vista davanti alla Corte di giustizia. Ciò è mirato a far sì che la costruzione di uno “spazio costituzionale europeo” non sia il prodotto di un dirigismo giudiziario verticistico *top-down* – con tutti i limiti di legittimazione che, in sistemi conformati in un’Unione, ma non



[Leggi la relazione annuale](#)

ancora integrati in forma di Confederazione, ne potrebbero derivare – ma di un processo circolare, fondato sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dei differenti ruoli, nonché connotato da necessaria flessibilità.

Il rispetto dello stato di diritto è il collante indefettibile dell'Unione. Ma poi nei Paesi membri vi sono sistemi costituzionali con differenze che segnano distinte identità nazionali e che vanno rispettate dal diritto dell'Unione proprio per favorire il processo di avvicinamento e armonizzazione degli ordinamenti con la necessaria gradualità soprattutto in materie delicate, quale la famiglia, dove vi sono diverse tradizioni e sensibilità.”

Nel 2024, la Germania ha varato una riforma costituzionale che in qualche modo “blinda” la struttura e le funzioni del Tribunale federale di Karlsruhe; riforma definita di recente come “una forma di manutenzione della democrazia costituzionale in tempi di regressione”. Concorda con questo giudizio?

“Recentemente, a fine della legislatura precedente quella in corso, sono state costituzionalizzate alcune regole inerenti alla composizione, organizzazione e funzionamento del *Bundesverfassungsgericht* (il Tribunale federale di Karlsruhe) fino ad allora disciplinate con legge federale.

L'avvenuta costituzionalizzazione evita che con la sola maggioranza parlamentare sia possibile modificare tale normativa, richiedendosi invece la maggioranza qualificata dei due terzi sia nel *Bundestag* che nel *Bundesrat*, come prescritto dall'articolo 79 della Costituzione (*Grundgesetz*) per la revisione costituzionale.

La riforma riguarda soprattutto lo *status* e l'organizzazione del

Tribunale, il mandato dei suoi giudici e l'effetto vincolante delle decisioni. Si prescrive infatti che le decisioni del *Bundesverfassungsgericht* sono vincolanti per gli organi costituzionali della Federazione e dei *Länder*, nonché per tutti gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni.

Vi è poi una clausola per contrastare il ritardo nella nomina dei giudici.

In sostanza con la riforma costituzionale si è inteso garantire una cintura protettiva del funzionamento del *Bundesverfassungsgericht*.

Rimane però la mancata costituzionalizzazione del *quorum* dei due terzi per l'elezione dei giudici costituzionali, che non è stato inserito in Costituzione. Continuerà quindi a essere richiesto solo dalla legge ordinaria.

Invece nel nostro sistema costituzionale questa garanzia c'è da tempo: il *quorum* di due terzi, che per gli scrutini successivi al terzo si riduce a tre quinti, è previsto da una legge costituzionale (art. 3 legge cost. n. 2 del 1967), che ha elevato il livello della fonte rispetto alla precedente (e parzialmente diversa) previsione contenuta in una legge ordinaria (art. 3 legge n. 87 del 1953).”

Presidente, le pronunce della Corte possono, talvolta, contenere indicazioni rivolte al legislatore affinché intervenga su determinate materie o su specifici aspetti di esse. Fermo restando che i “moniti” rivolti dal Collegio al Parlamento rientrano sempre in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, a suo parere qual è l'andamento del livello di “ascolto” del legislatore davanti alle segnalazioni, agli auspicci e alle sollecitazioni dei giudici costituzionali?

“Le pronunce cosiddette “monito”, di diversa intensità e portata, possono prendere la forma di segnalazione, di auspicio, di sollecitazione, sempre in

un'ottica di leale collaborazione istituzionale.

Ispirate alla stessa logica sono le ordinanze di rinvio di trattazione della questione (cosiddette “ordinanze Capato” dal nome che identifica il primo caso in cui tale forma di decisione fu adottata). La Corte rileva un vizio di illegittimità costituzionale, ma non lo dichiara immediatamente, per ragioni di ricadute sistematiche o di bilanciamento complessivo: si astiene dal pronunciare una sentenza caducatoria o additiva per dar tempo al legislatore di porre rimedio.

Con siffatte ordinanze e con i moniti contenuti in sentenze (e talvolta in ordinanze) si realizza il dialogo tra Corte e legislatore, il quale è sollecitato a intervenire in una determinata materia per regolarne aspetti dove emergano criticità rilevanti come possibili violazioni di parametri costituzionali.

Non sempre il monito è seguito da una legge del Parlamento che elimini il rilevato vizio di illegittimità costituzionale.

Ad esempio, con riguardo al licenziamento dei lavoratori in piccole imprese, la Corte nel 2022 aveva segnalato la criticità della vigente disciplina restrittiva e, con un chiaro monito, aveva invitato il legislatore a porre rimedio al riscontrato *vulnus*. Ciò non è accaduto e pertanto nel 2025 la Corte, nuovamente investita della questione, è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata con la rimozione del previsto tetto dell'indennità compensativa spettante al lavoratore illegittimamente licenziato.

Ancora inascoltato è il monito per introdurre una normativa nazionale di regolamentazione del suicidio medicalmente assistito.

Sarebbe auspicabile l'instaurazione



di un canale di interlocuzione istituzionale, come in ipotesi l'audizione del Presidente o di giudici in seno alle Commissioni affari costituzionali delle Camere per evidenziare, ad esempio, le pronunce "monito" dell'anno."

In una dimensione del confronto tra maggioranza di governo e opposizioni parlamentari sempre più polarizzata – con una ricaduta diretta sulla qualità della produzione legislativa – può dirsi che sia a rischio il rispetto dei canoni della ragionevolezza e della proporzionalità utilizzati dalla Corte nella sua opera di sindacato delle leggi?

"È frequente il ricorso da parte della Corte ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità che diventano altrettanti canoni di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi.

La ragionevolezza, che in origine apparteneva al principio di eguaglianza, si è progressivamente staccata dal principio di eguaglianza ed è diventata un autonomo parametro costituzionale. Si parla di ragionevolezza/irragionevolezza intrinseca, non più strettamente legata al confronto con un *tertium comparationis* per verificare l'eventuale violazione del principio di eguaglianza.

La Corte tiene ormai distinti il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza, pur talora ritenendoli violati entrambi.

Al principio di ragionevolezza si af-

fianca poi quello di proporzionalità. Esso è, in fondo, derivato dal primo quando applicato al diritto sanzionatorio, penale e amministrativo/civile. Una sanzione è "ragionevole" se è "proporzionata" all'illecito commesso.

L'utilizzo del canone di ragionevolezza e di quello di proporzionalità hanno di fatto ampliato il perimetro del controllo di costituzionalità.

Ma rimane pur sempre, come prescrive l'articolo 28 della legge numero 87 del 1953, che il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento."



I conflitti tra Stato e Regioni sembrano seguire percorsi spesso delineati dalla colorazione politica dei Governi e da quella delle Giunte regio-

nali. È sempre stato così?

"È difficile interpretare i dati relativi, in particolare, ai giudizi in via principale, promossi dallo Stato nei confronti di leggi regionali. Essi andrebbero contestualizzati con la differente produzione normativa delle Regioni, in numero e contenuto, e anche con la loro situazione finanziaria. Vi sono ancora Regioni soggette a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

C'è comunque che le impugnative del Governo sono decisamente prevalenti in numero rispetto a quelle proposte dalle Regioni e, se si considerano le decisioni adottate dalla Corte nel biennio 2024-

2025 a seguito di ricorso in via principale del Governo, emerge che le leggi regionali maggiormente destinarie di queste impugnative sono state quelle della Calabria, della Puglia, della Sardegna e della Sicilia, ossia Regioni le cui Giunte appartengono a forze politiche riconducibili sia all'opposizione che alla maggioranza governativa.

In ogni caso rimane che la mancata impugnazione di una legge regionale non mette quest'ultima al riparo da impugnative in via incidentale. È ben possibile che in un giudizio innanzi ad un giudice comune sia sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale di una legge regionale anche con riferimento al riparto di competenze legislative e senza che ciò sia impedito dalla mancata impugnazione in via principale da parte del Governo.

E ciò vale, ovviamente, a parti invertite anche per le leggi statali suscettibili di impugnazione da parte delle Regioni."

Legge elettorale, premio di maggioranza, soglia per accedere al premio, sbarramento. Nel 2017, un ricorso preventivo investì la Corte che poi dichiarò incostituzionale l'*Italicum*, la legge elettorale che non fu mai applicata. È uno scenario che può ripetersi?

"La sentenza numero 35 del 2017 dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge elettorale numero 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*) nella parte in cui contemplava, in particolare, il turno di ballottaggio e ciò perché mancava la previsione di una soglia minima di voti ottenuti al primo turno.

Una lista poteva accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo in ipotesi notevolmente incrementato il numero di seggi rispetto a quelli che avrebbe conseguito sulla base dei voti

ottenuti al primo turno. In tal modo si determinava un effetto distorsivo analogo a quello che la Corte aveva già censurato nella sentenza numero 1 del 2014 in relazione alla legge elettorale previgente."

La Corte spesso è chiamata ad affrontare questioni il cui esito può avere un grande impatto sulla spesa pubblica. Qual è, se è possibile individuarla, la sottile linea di demarcazione tra il campo della sostenibilità dei conti pubblici e quello dell'allineamento delle leggi ai principi costituzionali?

"La Corte è attenta alle ricadute delle sue pronunce di illegittimità costituzionale sulla spesa pubblica e non di rado opera il differimento degli effetti delle sentenze che tale incidenza abbiano.

Una tipica fattispecie è quella oggetto della sentenza numero 10 del 2015 in cui la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva un'imposizione tributaria (un'addizionale IRES sugli extra-profitti delle imprese energetiche e petrolifere), ha osservato che l'applicazione retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe determinato una grave violazione dell'equilibrio di bilancio in ragione dei rimborsi a cui il Fisco sarebbe stato tenuto. Pertanto la Corte ha sì dichiarato illegittima la disposizione censurata, ma solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Anche nella sentenza numero 152 del 2020 si afferma che la tecnica decisoria della sentenza con effetto *ex nunc* appartiene ormai agli strumenti processuali di cui è dotata la Corte e quindi ha graduato gli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità costituzionale, consistenti nel miglioramento dell'importo della pensione di inabilità, facendoli decorrere solo dal giorno suc-

cessivo a quello di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

La stessa tecnica decisoria si rinviene in una recente decisione (sentenza n. 94 del 2025) sull'integrazione al minimo dell'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo."

Il suo mandato da Presidente è iniziato a gennaio del 2025 e terminerà a novembre di quest'anno. Guardando retrospettivamente a questi primi settanta anni di attività della Corte, cosa ci insegna la fisiologica alternanza tra presidenze "brevi" e presidenze "lunghe" come la sua?

"A partire dal 1990 la Corte ha tendenzialmente seguito la *seniority rule* (regola non scritta di priorità dell'anzianità nella carica) e quindi si sono succedute, secondo le circostanze del caso, presidenze "brevi" e "lunghe".

Tale regola non scritta – da allora seguita con poche eccezioni – ha assicurato l'armonia e la concordia tra i giudici della Corte e ha ulteriormente esaltato il valore della collegialità: la Corte è sì rappresentata dal suo Presidente, ma è essenzialmente l'insieme dei suoi giudici che si esprimono collegialmente.

Nel nuovo corso della *seniority rule* le presidenze – proprio perché intervallate da quelle "brevi" – si sono succedute con una frequenza doppia: dal 1990 ad oggi ci sono stati 34 Presidenti a fronte dei 14 Presidenti nel periodo precedente (dal 1956) di pari durata.

Sono numerose le presidenze infrannuali (più della metà). Di queste, in particolare, le presidenze che possono considerarsi particolarmente "brevi" – meno di cinque mesi – sono state sette.

Neppure la particolare brevità di una presidenza di soli 45 giorni indus-

se la Corte a non applicare tale regola, che invece fu confermata con un'elezione che si seppe essere stata all'unanimità e che si presentò come un'affermazione forte della collegialità."

Nel 2025, per circa tre mesi, la Corte si è dovuta riunire con undici giudici rischiando di non raggiungere il *quorum* per deliberare in caso di impedimento di un solo membro del Collegio. Concorde con chi propone l'abbassamento dell'asticella deliberativa, anche nella prospettiva di ritrovarsi tra otto anni con quattro giudici eletti dal Parlamento che termineranno il mandato tutti insieme?

"È la legge ordinaria – l'articolo 16 della legge 87 del 1953 – che prevede che la Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Quando lo scorso anno la Corte si è trovata composta proprio da undici giudici, non avendo il Parlamento ancora eletto i quattro giudici mancanti, vi è stato un effettivo rischio di paralisi dell'attività della Corte; rischio che non si è concretizzato perché tutti gli undici giudici in carica sono stati sempre presenti sicché la Corte ha potuto proseguire la propria attività. Poi c'è stata la contestuale elezione dei quattro giudici mancanti e il Collegio è stato reintegrato nel suo *plenum* ordinario di quindici giudici.

Il numero di undici giudici ha una sua ragion d'essere perché sta a significare che nel Collegio ci deve essere almeno un giudice espresso da una delle tre componenti della Corte.

Quando in futuro scadranno dalla carica contemporaneamente i quattro giudici eletti dal Parlamento, si riproporrà la stessa situazione: la Corte si troverà composta da soli undici giudici in attesa dell'elezione dei quattro nuovi.

È responsabilità del Parlamento far sì che la Corte non possa trovarsi nell'impossibilità, pur temporanea, di operare. Ciò è possibile se il Parlamento procede rapidamente all'elezione dei giudici; elezione che in ipotesi può avvenire anche prima della cessazione dalla carica dei giudici in scadenza (come accade per i giudici eletti dalle magistrature o nominati dal Presidente della Repubblica) una volta che ci sia stata la comunicazione del Presidente della Corte, che per prassi precede di un mese."

Presidente Amoroso, quando questa intervista sarà pubblica, conosceremo anche l'esito del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere di giudici e PM e sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura. Pensa che i toni accesi delle polemiche tra i sostenitori e gli avversari della riforma lasceranno pesanti strascichi?

"In effetti vi è stata una marcata spaccatura dell'elettorato – e più ancora tra dichiarati sostenitori e avversari della riforma costituzionale – su un tema così importante per la tenuta del principio dell'indipendenza della magistratura, cardine dello stato di diritto.

Mi piace ricordare in proposito il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Anche allora ci fu una spaccatura profonda – e ben più allarmante – dell'elettorato su una scelta fondamentale, quale era la forma di Stato (Repubblica o Monarchia). Ma poi, una volta proclamato il risultato del referendum favorevole alla Repubblica, tutto si ricompose e, in uno spirito comune di fattiva collaborazione, cominciarono i lavori dei 556 membri dell'Assemblea costituente.

C'è da augurarsi che anche dopo questo referendum costituzionale, quale che ne sia l'esito, si avvii un processo di collaborazione e di dialogo, superando le contrapposizioni della campagna referendaria."



La Corte

Il Collegio presieduto
da Giovanni Amoroso



Il Presidente



**GIOVANNI
AMOROSO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Corte di cassazione il 26 ottobre 2017. Giura il 13 novembre 2017. Eletto Presidente il 21 gennaio 2025.

I Vicepresidenti



**FRANCESCO
VIGANÒ**

Professore ordinario di Diritto penale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 24 febbraio 2018. Giura l'8 marzo 2018. Nominato Vicepresidente il 21 gennaio 2025.



**LUCA
ANTONINI**

Professore ordinario di Diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 19 luglio 2018. Giura il 26 luglio 2018. Nominato Vicepresidente il 21 gennaio 2025.



**STEFANO
PETITTI**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Corte di cassazione il 28 novembre 2019. Giura il 10 dicembre 2019.



**ANGELO
BUSCEMA**

Presidente della Corte dei conti, è eletto dalla Corte dei conti il 12 luglio 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**EMANUELA
NAVARRETTA**

Professoressa ordinaria di Diritto privato, è nominata dal Presidente della Repubblica il 9 settembre 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**MARIA ROSARIA
SAN GIORGIO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletta dalla Corte di cassazione il 16 dicembre 2020. Giura il 17 dicembre 2020.



**FILIPPO
PATRONI GRIFFI**

Presidente del Consiglio di Stato, è eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021. Giura il 29 gennaio 2022.



**MARCO
D'ALBERTI**

Professore emerito di Diritto amministrativo, è nominato dal Presidente della Repubblica il 15 settembre 2022. Giura il 20 settembre 2022.



**GIOVANNI
PITRUZZELLA**

Professore ordinario di Diritto costituzionale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 6 novembre 2023. Giura il 14 novembre 2023.



**ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI**

Professoressa ordinaria di Diritto dell'economia, è nominata dal Presidente della Repubblica il 6 novembre 2023. Giura il 14 novembre 2023.



**MASSIMO
LUCIANI**

Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico, è eletto dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



**MARIA ALESSANDRA
SANDULLI**

Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, è eletta dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



**ROBERTO NICOLA
CASSINELLI**

Avvocato, è eletto dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



**FRANCESCO SAVERIO
MARINI**

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, è eletto dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



Lo scalone monumentale
di Palazzo della Consulta

Un anno in cifre

I numeri del 2025



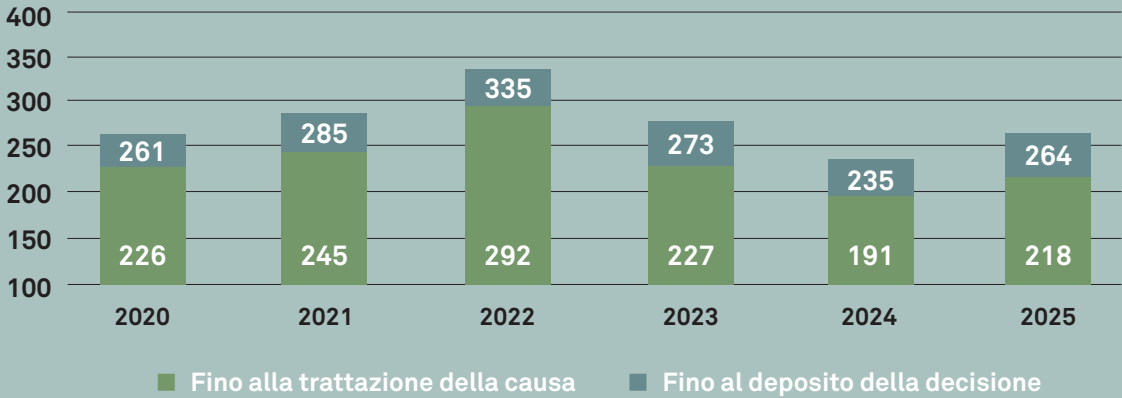
Leggi i report
del Servizio studi

20

Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2025 è di 219 (190 sentenze e 29 ordinanze): un valore leggermente superiore alle 212 del 2024 (+3,3%). Con riferimento agli ultimi quindici anni (2011-2025), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 309 tra il 2011 e il 2015, 279 tra il 2016 e il 2020 e 239 tra il 2021 e il 2025. Nel 2025 il numero degli atti di promovimento pervenuti ha fatto nuovamente registrare una variazione di segno positivo rispetto all'anno precedente. Infatti, le 263 ordinanze di rimessione trasmesse segnano un aumento del 6%

rispetto alle 248 del 2024; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (54) è superiore a quello del 2024 (40), con un incremento pari al 35%. Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 219 pronunce del 2025 sono così ripartite: 160 (148 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 36 (30 sentenze e 6 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 5 sentenze hanno definito giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di

Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)



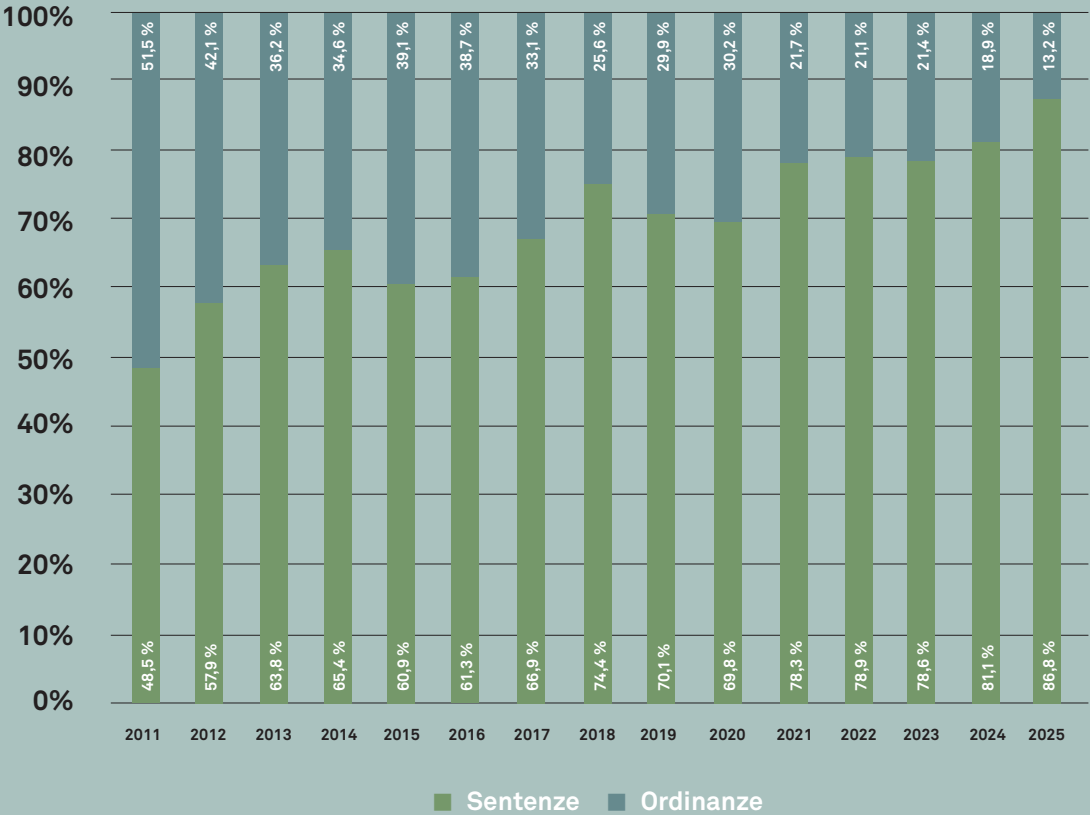
La risposta alla domanda di giustizia costituzionale

attribuzione tra poteri dello Stato (8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito). Completano il quadro 6 sentenze in tema di ammissibilità del referendum e 3 ordinanze di correzione di errori materiali. Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 73,1% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 16,4% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,3% per i conflitti tra enti; 4,1% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,7% per l'ammissibilità del referendum e 1,4% per la correzione di errori materiali.

Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del quadruplo del giudizio in via principale. Il dato del 2025 è decisamente superiore a quello dell'anno precedente (139), anche in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente, 73,1% e 65,3%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni. Le 36 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento del 39% rispetto alle 59 del 2024. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (16,4%) è non solo inferiore

21

Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2011-2025)



a quello del 2024 (27,7%) ma è anche il dato più basso registrato negli ultimi quindici anni. La soglia del 40% è stata superata soltanto in quattro anni, in particolare nel 2012 e nel 2013 quando si verificò un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale (rispettivamente con il 47,5% e il 45,7%). Il dato dei conflitti tra Stato, Regioni e Province autonome (5 sentenze) ha largamente superato quello del 2024 (1 pronuncia); il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,5% al 2,3% ed è il più alto negli ultimi sei anni. Nei conflitti tra poteri dello Stato le decisioni sono state 9, come nel 2024. Tuttavia, il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le due fasi del giudizio: in sede di ammissibilità si assiste a un sensibile incremento dall'unica ordinanza del 2024 alle 8 del 2025; nella fase di merito, invece, si osserva il contrario in quanto alle 8 pronunce del 2024 ne è seguita soltanto 1 nel 2025. Il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dal 4,2% del 2024 (0,4% in sede di ammissibilità e 3,8% nella fase di merito) al 4,1% del 2025 (3,6% in sede di ammissibilità e 0,5% nella fase di merito). Nel 2025 sono state assunte 6 decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del *referendum*. Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2025 le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

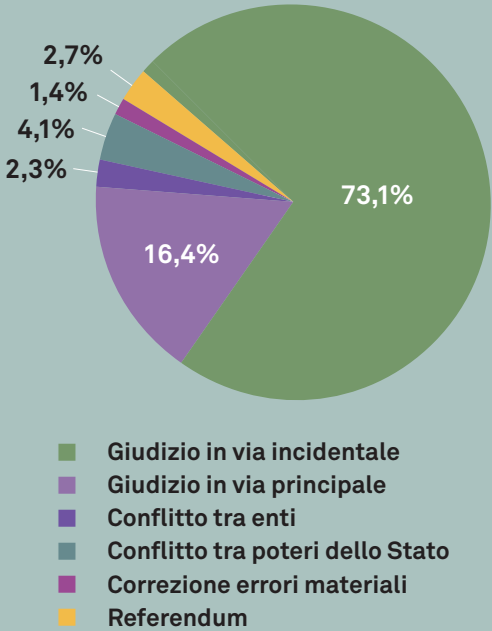
Giudizio in via incidentale

Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d'ufficio o sollecitato dall'istanza di una delle parti.

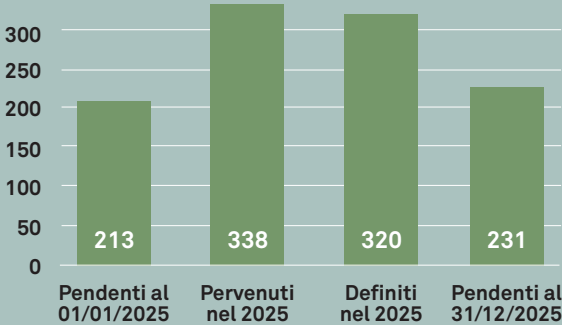
Giudizio in via principale

Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione.

219
decisioni
di cui 160
nel giudizio
incidentale



Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2025)



La pendenza

Al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti complessivamente 213 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 338 atti di promovimento e ne sono stati definiti 320. La pendenza di fine anno ammonta a 231 giudizi ed è leggermente superiore a quella di fine 2024 (+8,5%). Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2025 erano 184, nel corso dell'anno sono pervenute 263 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 261. La pendenza al 31 dicembre 2025 si è dunque attestata a 186 giudizi, discostandosi di poco dal dato dell'anno precedente (+1,1%). I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un sensibile aumento della pendenza (+78,9%), con 34 giudizi ancora da definire rispetto ai 19 di inizio anno; infatti, nel corso del 2025 sono pervenuti 54 ricorsi e ne sono stati decisi 39. Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (3) è simile a quello

I tempi del giudizio costituzionale

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti. Il dato fondamentale attiene all'intervallo medio tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione sono trascorsi 218 giorni: un valore superiore a quello del 2024 (191 giorni), ma comunque inferiore a quelli dei 3 anni precedenti (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021). Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 267 giorni: un valore legger-

del 1° gennaio 2025 (4): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 5 conflitti e ne sono stati definiti 6. In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito. La pendenza delle ammissibilità a fine anno è pari a 3, mentre al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti: infatti, nel 2025 sono pervenuti 10 conflitti e ne sono stati definiti 7. Anche nella fase di merito al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti, mentre a fine anno il dato della pendenza è pari a 5: nel corso dell'anno sono pervenuti 6 conflitti e ne è stato definito 1. Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del *referendum*, al 31 dicembre 2025 la pendenza è pari a 0: al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti 6 giudizi e le relative decisioni sono state assunte nei termini di legge. Entro l'anno non sono pervenute ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione.

Le decisioni del 2025



Vai al report
del Servizio studi
e ai comunicati

Con le 219 pronunce del 2025 la Corte ha affrontato questioni di grande rilevanza economica, giuridica e sociale: dai diritti fondamentali ai grandi temi della famiglia e della sanità. Diverse sono state le sentenze in materia elettorale. E ancora il lavoro, la concorrenza, il *welfare*, i tributi, la spesa pubblica, il turismo, le banche, l'edilizia, l'ambiente e le energie rinnovabili. Non sono mancate le decisioni su reati e pene, procedura civile e penale, diritti dei detenuti.

ABOLIZIONE REATI – ABUSO D'UFFICIO

Con la **sentenza 95** la Corte si è pronunciata sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio, avvenuta nel 2024. Quattordici autorità giudiziarie avevano chiesto alla Corte se tale abolizione contrastasse, in particolare, con il vincolo costituzionale a rispettare gli obblighi internazionali, tra cui quelli discendenti dalla Convenzione dell'ONU contro la corruzione. La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la Convenzione non impone agli Stati di prevedere il reato in questione, né vieta di abolirlo ove già presente nell'ordinamento nazionale. Sebbene dall'abrogazione derivino “indubbi vuoti di tutela”, la valutazione se questi siano giustificati dai benefici attesi dalla riforma rientra nella responsabilità politica del legislatore e non è sindacabile dalla Corte.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – COGNOME DEL MINORE

Con la **sentenza 210** la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 55 della legge 184 del 1983, in relazione all'articolo 299 del codice civile, nella parte in cui non consente al minore adottato in casi particolari di assumere il solo cognome dell'adottante. L'automatico che impone l'anteposizione del cognome è stato ritenuto lesivo del diritto all'identità personale e del preminente interesse del minore. Il giudice deve valutare in concreto se la sostituzione del cognome originario risponda all'effettiva identità dell'adottando, previo consenso delle parti coinvolte. In particolare, la minore età dell'interessato potrebbe rendere prevalente l'esigenza di dare rilievo alla nuova identità, là dove il cognome lo colleghi a familiari che non hanno coltivato rapporti con il minore.

ADOZIONE INTERNAZIONALE – PERSONE SINGOLE

La Corte ha dichiarato, con la **sentenza 33**, l'illegittimità dell'articolo 29-bis della legge 184 del 1983, nella parte in cui esclude i singoli dall'adozione internazionale. La decisione evidenzia l'astratta idoneità della persona singola ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, ferma restando la necessità che



il giudice accerti in concreto tale idoneità e capacità educativa. Il divieto assoluto per i singoli rischia di compromettere l'effettività del diritto del minore a essere accolto in una famiglia e comprime in maniera sproporzionata l'autodeterminazione orientata alla genitorialità rispetto a un istituto ispirato al principio di solidarietà sociale.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA – REFERENDUM

La **sentenza 10** ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* per l'abrogazione della legge 86 del 2024, contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni ordinarie. La Corte ha rilevato che l'oggetto e la finalità del quesito non risultavano chiari, in quanto la sentenza 192 del 2024 aveva nel frattempo profondamente inciso sull'architettura essenziale della predetta legge. Il quesito era inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità, con il rischio che si risolvesse nel far esercitare un'opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. L'ammissione della richiesta referendaria avrebbe quindi determinato una radicale polarizzazione identitaria sull'autonomia differenziata e, in definitiva, sull'articolo 116 della Costituzione, che non può essere oggetto di *referendum* abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

CITTADINANZA – CONOSCENZA LINGUISTICA

Con la **sentenza 25** la Corte ha affermato che è costituzionalmente illegittima, perché viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, la norma che subordina l'acquisto della cittadinanza – per matrimonio o naturalizzazione – alla prova della conoscenza dell'italiano a livello intermedio per qualunque straniero, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.



CITTADINANZA – IURE SANGUINIS

La **sentenza 142** ha dichiarato inammissibili le censure riguardanti l'assenza di limiti all'acquisizione della cittadinanza per discendenza, in specie di criteri idonei a garantire l'effettività del legame con l'ordinamento giuridico. La Corte ha escluso la possibilità di disporre un intervento manipolativo in una materia caratterizzata da un margine di discrezionalità del legislatore particolarmente ampio e da incisive ricadute di sistema. La molteplicità delle opzioni possibili determina infatti che la scelta resti affidata alla sola competenza del Parlamento. La Corte ha respinto la richiesta di pronunciarsi sulla nuova disciplina (decreto-legge 36 del 2025), che ha posto limiti all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*, in quanto non applicabile nei giudizi *a quibus*.

COMMISSARIO AGLI USI CIVICI – AVVIO DEI PROCEDIMENTI

Con la **sentenza 125** la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma che attribuisce al commissario agli usi civici il potere di avviare d'ufficio i procedimenti ch'egli dovrà definire. La Corte ha affermato che un proprio intervento è ostacolato dalla necessità di costruire un sistema di tutela dei domini collettivi in armonia con gli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione che richiede scelte di opportunità politica. Né il quadro normativo, di livello costituzionale, è mutato rispetto al passato in modo tale da indurre a discostarsi dai precedenti della stessa Corte. Sebbene siano sopraggiunte significative revisioni costituzionali, il complesso delle norme che scolpiscono l'identità della Costituzione definisce dei principi qualificabili "fondamentali" o "supremi", non incisi, appunto, dalle revisioni del 1999 e del 2022. L'identità della Costituzione è infatti definita, nel suo "contenuto essenziale", dalla Carta stessa e non è modificabile dalle leggi costituzionali o di revisione costituzionale.

COMUNI – CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con la **sentenza 45** la Corte ha rigettato le censure della Regione Liguria, ricordando che, alimentando la finanza locale con trasferimenti veicolati da fondi settoriali, ci si allontana dal modello di autonomia finanziaria delineato dall'articolo 119 della Costituzione. Nel perseguire la finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione agli impegni assunti in sede europea con il Piano strutturale di bilancio, il legislatore si è, tuttavia, limitato a definire l'importo complessivo del contributo delle Regioni e degli enti locali, lasciando autonomia sulle voci in cui effettuare i risparmi ed escludendo le spese per i diritti sociali. In un contesto di risorse scarse, devono essere prima ridotte le spese indistinte rispetto a quelle funzionali a garantire la tutela dei diritti sociali.

CONGEDO PARENTALE – MADRE INTENZIONALE

La Corte ha dichiarato, con la **sentenza 115**, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27-bis del testo unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 151 del 2001) nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. In un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, che è identico a prescindere dall'orientamento sessuale della coppia, assume preminenza l'interesse del minore, rispetto al quale anche la madre biologica e quella intenzionale,

che hanno condiviso il progetto di cura nei suoi confronti, assumono la responsabilità genitoriale, con i relativi doveri verso il figlio, alla pari della coppia eterosessuale.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – PRODUTTORI DOP E IGP

La Corte ha dichiarato, con la **sentenza 164**, che non è in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione la disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 74 del 2012, che ha riconosciuto soltanto ai produttori DOP e IGP il ristoro dei danni riportati dai prodotti in fase di maturazione in seguito al sisma verificatosi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nel 2012. Il trattamento differenziato, censurato dal Consiglio di Stato limitatamente al settore della produzione casearia, si giustifica per la maggiore incidenza economica della perdita del prodotto in fase di maturazione nelle produzioni DOP.

DOVERI TRIBUTARI – ACCERTAMENTI FISCALI

Con la **sentenza 137** la Corte ha valorizzato il dovere tributario nella prospettiva della *compliance* fiscale e del dialogo anticipato fra Fisco e contribuente. Ha quindi imposto una interpretazione restrittiva della preclusione processuale all'utilizzo dei documenti non trasmessi o non consegnati in risposta agli inviti dell'amministrazione finanziaria.

EDILIZIA – RIGENERAZIONE URBANA

Con la **sentenza 51** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale del Lazio in materia di rigenerazione urbana che aveva consentito, in via transitoria, l'esecuzione di interventi di trasformazione edilizia, con mutamento della destinazione d'uso, in deroga alle previsioni del piano urbanistico e in assenza di una valutazione da parte del Consiglio comunale. Tale disposizione determinava il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi e si poneva in contrasto con la finalità, proclamata dalla stessa legge regionale, di pervenire a una rigenerazione urbana "intesa in senso ampio e integrato", comprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali, quali la destinazione a verde pubblico.

ELEZIONI – DECADENZA PRESIDENTE REGIONE

Con la **sentenza 148** la Corte ha accolto il ricorso della Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, annullando per l'effetto, *in parte qua*, l'ordinanza con la quale il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'appello di Cagliari, aveva imposto la decadenza della Presidente della medesima Regione, risultata eletta nel 2024. Le pur gravi violazioni di legge, che erano state contestate alla Presidente, non corrispondono infatti alle previsioni di decadenza previste dalla legge 515 del 1993. L'operato del Collegio di garanzia – organo di controllo statale, operante nella Regione per effetto della legge statutaria sarda 1 del 2013 – ha dunque esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni garantite alla Regione Sardegna.

ELEZIONI – FIRMA DIGITALE

I giudici della Corte hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, con la **sentenza 3**, le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, promuovendo l'accessibilità digitale nel pubblico servizio elettorale.

ELEZIONI – TERZO MANDATO

La **sentenza 64** ha dichiarato incostituzionale la legge campana che consentiva al Presidente della Giunta regionale che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo. La disposizione impugnata ha reso inapplicabile il principio fondamentale del divieto del terzo mandato posto dalla legge 165 del 2004, violando così l'articolo 122 della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale. Successivamente, con la **sentenza 211**, la Corte ha dichiarato incostituzionale anche la legge della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia. Il divieto del terzo mandato consecutivo non si impone, quindi, solo alle regioni ordinarie, ma è un principio generale dell'ordinamento che vincola anche quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente.

ENERGIE RINNOVABILI – INSTALLAZIONE IMPIANTI

In tema di installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, la Corte ha dichiarato, con la **sentenza 28**, l'illegittimità costituzionale della legge sarda che prevedeva il divieto e la sospensione dei procedimenti già avviati. Le disposizioni regionali, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, si ponevano in contrasto con la normativa statale. Tale normativa, adottata nell'esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali, in materia di tutela dell'ambiente, concorrenti in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, è volta ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e a raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.



FAMIGLIA – DIRITTI DEL CONVIVENTE

La **sentenza 197** ha dichiarato incostituzionale l'articolo 42 del testo unico 151 del 2001, come vigente anteriormente al 2022, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza a persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. I valori solidaristici ex articoli 2, 3 e 32 della Costituzione segnano la centralità dei diritti della persona con disabilità, viepiù se grave, che richiede protezione all'interno dell'ambito familiare. Anche le coppie di fatto sono legate, secondo la legge 76 del 2016, da vincoli di assistenza morale e materiale e l'effettiva convivenza, se l'assistenza è stata prestata, fa quindi sorgere il diritto al beneficio in questione.

FALLIMENTI BANCHE – CONFISCA OBBLIGATORIA

La **sentenza 7** si è occupata della confisca di 963 milioni di euro disposta a carico di quattro persone fisiche, ritenute responsabili del *crac* della Banca popolare di Vicenza. La Corte ha ritenuto contraria alla Costituzione la norma che prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, di tutti i beni utilizzati per la commissione di un reato societario, qui identificati nei finanziamenti concessi a terzi dalla Banca per acquistarne le azioni. La legge produce infatti risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l'importo della confisca alle reali capacità economiche e patrimoniali dei singoli condannati.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PATRIMONIO CULTURALE

La Corte ha dichiarato, nella **sentenza 88**, che la previsione del termine di dodici mesi per annullare d'ufficio un provvedimento amministrativo, anche con riferimento alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio culturale, non è manifestamente



irragionevole né lesiva dell'articolo 9 della Costituzione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. L'interesse culturale trova infatti adeguata protezione nel procedimento di primo grado, mentre nel procedimento di secondo grado, trascorso il termine annuale, arretra rispetto agli interessi dell'affidamento del destinatario del provvedimento favorevole e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici. Ciò in assonanza con la concezione costituzionale dell'amministrazione in cui il potere amministrativo è attribuito al servizio del cittadino.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ESENZIONE

Con la **sentenza 112** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 504 del 1992, per violazione degli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui riconosce l'esenzione dall'ICI solo al proprietario dell'immobile che dimori abitualmente nella sua abitazione insieme alla famiglia. La Corte ha precisato che il concetto di abitazione principale assume il significato di luogo in cui il contribuente dimora abitualmente e ha riconosciuto l'esenzione dall'ICI a chi abbia adibito l'immobile di cui è possessore a dimora abituale, in tal modo eliminando la discriminazione tra persone coniugate e singole e rispetto ai coniugi che, per effettive esigenze, come quelle lavorative, scelgono residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

IMPRESE FUNEBRI – SERVIZIO DI AMBULANZA

Con la **sentenza 62** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, previsto dalla legge regionale calabrese. Tale divieto va distinto da quello, pure imposto alle stesse imprese, di esercizio del trasporto di soccorso, diretto a tutelare la tranquillità e il benessere psicologico di soggetti particolarmente vulnerabili, che trova fondamento nella materia della tutela della salute. Esso piuttosto incide direttamente sulla concorrenza, introducendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e influenzando negativamente sulla libera scelta dei cittadini, in violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

IMPRESE – VALORE DELLE COOP

La **sentenza 116** ha valorizzato la dimensione costituzionale della cooperazione, forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, in forza della sua struttura fondata su mutualità, sussidiarietà e democraticità. Ha quindi dichiarato illegittimo lo scioglimento automatico delle cooperative a prescindere dalla verifica sull'effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche.

INCOMPATIBILITÀ – GIUDICE DELLA PREVENZIONE

Il Collegio ha dichiarato non fondate, con la **sentenza 182**, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla mancata previsione di un'ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice della prevenzione che restituisca gli atti all'autorità proponente per carenze probatorie. Il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi "processuali", come accade nel procedimento penale, ma mantiene una fisionomia monofasica, sicché la restituzione degli atti all'autorità proponente, che comunque non è qualificabile come "attività pregiudicante" poiché non anticipa una successiva adozione del provvedimento di sequestro, non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all'interno di un procedimento che resta unitario.

ISTRUZIONE – DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Con la **sentenza 200** la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che anticipano il termine di conclusione del procedimento di approvazione dei piani di dimensionamento scolastico e attribuiscono al Ministro dell'Istruzione e del merito il potere di proroga. Le norme sono state ricondotte alla materia “norme generali sull'istruzione”, in quanto mirano a disciplinare in modo uniforme i termini procedurali su tutto il territorio nazionale. La Corte ha inoltre precisato che la proroga presuppone una richiesta motivata della Regione, garantendo così il coinvolgimento di entrambi i soggetti istituzionali e il principio di leale collaborazione.

IVA ALL'IMPORTAZIONE – DAZI DOGANALI

La **sentenza 93** ha chiarito che l'IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali, essendo strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale. Ribadendo che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie, ha quindi dichiarato illegittima la confisca automatica di merci importate senza pagamento di IVA, se il contribuente provvede poi al pagamento integrale dell'importo evaso e delle sanzioni.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI – INDENNITÀ RISARCITORIA

Con la **sentenza 118** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 del 2015, là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati nelle piccole imprese, l'ammontare delle indennità risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Tale “tetto” è stato considerato in contrasto con i principi di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato nonché inidoneo ad assicurare una funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.

LICENZIAMENTI – TERMINI IMPUGNAZIONE

La **sentenza 111** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione il lavoratore versi in condizione di incapacità naturale, non opera l'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. La norma censurata – ha osservato la Corte – esibisce una manifesta irragionevolezza, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, violando, al contempo, il diritto al lavoro (articolo 4) e alla sua tutela (articolo 35), anche in sede giurisdizionale (articolo 24).

MATERIE PRIME CRITICHE – COMPETENZE ESCLUSIVE STATALI

Con la **sentenza 136** la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti di alcune disposizioni riguardanti le procedure relative alle materie prime critiche di interesse strategico (decreto-legge 84 del 2024, come convertito). In particolare, la

Corte ha affermato che le disposizioni impugnate non ledono le competenze legislative e amministrative della Regione, in quanto risultano adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell'ambiente.

PREVIDENZA – ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Con la **sentenza 94** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 335 del 1995 (riforma del sistema pensionistico), nella parte in cui non esclude, dal divieto di integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. Tale divieto lede il principio di uguaglianza, ove applicato anche all'assegno ordinario d'invalidità, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, è meritevole di particolare tutela, perché si trova in uno stato di bisogno che ostacola l'accumulo di adeguato montante contributivo e può insorgere anche prima dell'età necessaria per godere dell'assegno sociale.

PROCEDURE CONCORSUALI – RAGIONEVOLE DURATA

La Corte, con la **sentenza 102**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sull'articolo 2 della legge 89 del 2001, nella parte in cui non consente che, valutata la complessità della procedura concorsuale, il giudice dell'equa ripartizione possa ritenere non irragionevole una durata superiore al termine di sei anni fissato dalla norma censurata e inderogabile secondo il diritto vivente, il quale peraltro ammette, in linea con la Corte europea dei diritti dell'uomo, una durata fino a sette anni per le procedure di particolare complessità.



PROCESSO CIVILE – CONSULENTI TECNICI

Con la **sentenza 179** la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 130 del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione della parte di un processo civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del suo consulente, liquidati secondo le tariffe di cui allo stesso testo unico, sono ridotti della metà. Tali tariffe, infatti, non sono mai state oggetto dell'adeguamento triennale agli indici ISTAT previsto dall'articolo 54 del testo unico; ciò ha comportato la liquidazione di compensi irrisori, che non consente il riconoscimento di un'adeguata remunerazione all'attività dei consulenti, della quale, pur nel doveroso rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, va mantenuta la proporzionalità rispetto ai valori di mercato.

PROCESSO PENALE – MEDICI E ASSICURAZIONI

La **sentenza 170** ha dichiarato illegittima la disposizione che non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione in giudizio dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco. La "funzione plurima" di garanzia dell'assicurazione è, infatti, a tutela sia dei pazienti danneggiati, assicurando un ristoro entro i limiti del massimale, sia dei medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Il Collegio ha rilevato un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – DONNA SINGOLA

Il Collegio, con la **sentenza 69**, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sull'articolo 5 della legge 40 del 2004, confermando il divieto per la donna singola di accedere



alla procreazione medicalmente assistita (PMA). La scelta legislativa è stata giudicata non manifestamente irragionevole né sproporzionata, trovando giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati. In particolare, trattandosi di materia con rilevanti implicazioni bioetiche e riflessi sociali, la Corte ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità spettante al legislatore, il quale, tuttavia, non incontrerebbe ostacoli nei principi costituzionali, ove ritenesse di estendere l'accesso alla PMA anche alle famiglie monoparentali.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – MADRE INTENZIONALE

Con la **sentenza 68** è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto per la madre intenzionale di riconoscere il figlio nato in Italia e concepito all'estero tramite il ricorso, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, rispetto al quale aveva espresso il preventivo consenso, con correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività dei suoi diritti in maniera irragionevole, stante l'insussistenza di un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo *status* di figlio anche della madre intenzionale.

PUBBLICO IMPIEGO – TETTO RETRIBUTIVO

La **sentenza 135** ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che ha fissato il tetto retributivo per i pubblici dipendenti a 240.000 euro lordi annui, anziché parametrarlo al trattamento economico onnicomprensivo del Primo Presidente della Corte di cassazione. Il limite massimo retributivo, introdotto nel 2011, era stato rideterminato nel 2014 in misura fissa, con una significativa decurtazione per alcuni magistrati. Per i primi anni la norma censurata era stata ritenuta non costituzionalmente illegittima in quanto misura straordinaria, giustificata dalla crisi finanziaria, ma aveva poi progressivamente perso il requisito della temporaneità richiesto a tutela dell'indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua legittimità costituzionale ed eurounitaria.

REATI E PENE – FURTO IN ABITAZIONE

Il Collegio, con la **sentenza 193**, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'articolo 624-bis del codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione, che deve ritenersi integrato anche quando la condotta è posta in essere nelle parti comuni di un condominio. Si tratta, infatti, di luoghi utilizzati a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell'edificio, ai quali, pertanto, va riconosciuta la stessa tutela delle proprietà individuali. La Corte ha ritenuto ragionevole la mancata previsione di un'ipotesi attenuata del reato, perché la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità, e caratterizza la particolare pericolosità del suo autore, giustificando la scelta del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio.

REATI E PENE – FURTO CON STRAPPO

Con la **sentenza 171** la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione – dell'articolo 624-bis del codice penale, relativo al reato di furto con strappo, nella parte in cui non

prevede l'attenuante della lieve entità. Infatti, la gravità del furto con strappo è dimostrata dal fatto che tale reato si accompagna sempre a una violenza avvertita dal soggetto scippato e a una intrusione nella sua sfera personale attraverso il contatto con il reo; inoltre, può facilmente degenerare in un reato più grave o determinare conseguenze dannose tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita della vittima.

REATI E PENE – SEQUESTRO DI PERSONA

Secondo la **sentenza 113** non è incostituzionale la pena minima di 25 anni di reclusione, riducibile a 16 anni e 8 mesi nei casi di lieve entità, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Tuttavia, la Corte – in relazione a un caso di vittime private della libertà per brevissimi lassi di tempo per costringerle a pagare somme tra i 100 e i 300 euro – ha sottolineato che il giudice dovrà valutare se il fatto commesso dall'imputato raggiunga un livello di gravità compatibile con pene così elevate, alla luce del principio di proporzionalità. In caso contrario, l'imputato potrà essere condannato per sequestro di persona comune in concorso con un tentativo di estorsione, il che consentirà l'inflazione di una pena inferiore e più adeguata alla concreta gravità del fatto.

Con la **sentenza 151** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 del codice penale, nella parte in cui prevede, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva reiterata. Soprattutto in omaggio ai principi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione della pena, il Collegio ha stabilito che, a fronte di un trattamento sanzionatorio di eccezionale asprezza, è necessario garantire la piena possibilità di mitigare la pena anche per caratteristiche "atipiche" della condotta, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.

REDDITO DI CITTADINANZA – REQUISITI

La **sentenza 31** ha mostrato che il sindacato sui parametri costituzionali nazionali si coordina in armonia con le pronunce della Corte di giustizia, ricomponendo gli eventuali dissidi interpretativi che possono nascere dalle ordinanze di rinvio pregiudiziale dei giudici comuni. La sentenza, nel ribadire che il reddito di cittadinanza non ha natura assistenziale, ha comunque ritenuto sproporzionato il requisito della residenza decennale, limitandolo a cinque anni, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

REFERENDUM – POTERI COMITATO PROMOTORE

Con la **sentenza 206** la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore *referendum* cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Corte ha ribadito che i promotori del *referendum* sono i rappresentanti istituzionali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori della richiesta referendaria. La rilevantissima funzione esercitata dai sottoscrittori, volta ad attivare la sovranità popolare, esige che la struttura organizzativa che agisce per loro conto non sia incerta, né mutevole, ma abbia un'identità precisa, che non può essere alterata dalla presenza di soggetti estranei. Pertanto, la legittimazione a promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non spetta ai soggetti – come il suddetto Comitato – che hanno una struttura composta da persone diverse dagli originari presentatori della richiesta.

REGIME 41-BIS – ORA D'ARIA

È stato dichiarato illegittimo, con la **sentenza 30**, l'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, limitatamente all'inciso "ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10". Il divieto di stare all'aperto oltre la seconda ora comprime la possibilità di fruire di luce e di aria in misura molto maggiore del regime detentivo ordinario, ma non aggiunge nulla alle esigenze di sicurezza, cui devono provvedere l'accurata selezione del gruppo di socialità e l'adozione di misure volte a escludere contatti tra diversi gruppi, configurandosi, perciò, come un *surplus* di punizione che esula dalla finalità del regime speciale, in violazione dei principi di ragionevolezza e di finalismo rieducativo della pena.

REGIONI A STATUTO SPECIALE – ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Con la **sentenza 126** la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a una norma regionale che qualifica come sostanziali alcune varianti ai progetti di attività estrattive. Il ricorso è stato ritenuto carente di adeguata motivazione, poiché, tra l'altro, non chiarisce in che modo l'elenco delle "modifiche sostanziali" leda beni costituzionalmente tutelati e attribuzioni dello Stato. La Corte ha inoltre precisato che, nei giudizi principali aventi a oggetto leggi di regioni a statuto speciale, è necessario individuare le specifiche attribuzioni statutarie quando si lamenti la violazione dello Statuto in riferimento a una materia ivi disciplinata, al fine di definire correttamente il contenuto del parametro pertinente.

SANITÀ – COMMISSARIAMENTO ASL

Con la **sentenza 198** i giudici hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative (legge regionale 8 del 2025) con le quali la Regione autonoma Sar-



degna aveva disposto il commissariamento straordinario di tutte le aziende sanitarie locali (ASL), con risoluzione automatica del rapporto con il direttore generale in carica (articolo 14), e aveva riconosciuto ai nuovi direttori generali delle ASL il potere di disporre, sulla base di valutazioni puramente discrezionali e senza scrutinio procedimentalizzato, la sostituzione dei direttori non apicali prima della naturale scadenza dei relativi incarichi.

SANITÀ – IMPIEGO MEDICI IN QUIESCENZA

Con la **sentenza 84** la Corte ha riconosciuto la conformità a Costituzione, e nella specie al riparto costituzionale delle competenze legislative, della legge della Regione autonoma Sardegna che consente, in via temporanea, il coinvolgimento dei medici di medicina generale in quiescenza nei progetti di assistenza primaria attivati dalle ASL. La Corte ha ritenuto che la disposizione persegue una finalità organizzativa funzionale alla tutela della salute e rientri nelle competenze regionali, configurandosi come misura straordinaria e circoscritta nel tempo, volta a garantire l'effettività dei livelli essenziali di assistenza nelle aree disagiate, senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile.

SINDACATI – COSTITUZIONE DI RSA

Il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori per l'impossibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) nell'ambito di associazioni sindacali che non hanno firmato né partecipato alla negoziazione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva e pure sono maggiormente rappresentative. Con la **sentenza 156** la Corte ha stabilito che le

38



rappresentanze aziendali possono costituirsi in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, atteso che la libertà negoziale del datore di lavoro privato non può tradursi in un ostacolo al godimento delle misure di agibilità che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori.

SOCCORSO IN MARE – FERMO AMMINISTRATIVO DELLA NAVE

Con la **sentenza 101** la Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale della disciplina del fermo amministrativo della nave, sollevate dal Tribunale di Brindisi: la condotta sanzionata è descritta in modo puntuale e non è dunque violato il principio di determinatezza. La Corte ha dichiarato l'infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione. La disciplina censurata può e deve essere interpretata in armonia con le convenzioni internazionali, con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento. La Corte ha rigettato le censure sull'obbligatoria applicazione del fermo della nave: tale misura punitiva non è né irragionevole né sproporzionata.

SPACCIO DI LIEVE ENTITÀ – MESSA ALLA PROVA

Con la **sentenza 90** il Collegio ha dichiarato che è incostituzionale l'esclusione del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, dalla messa alla prova. È stato infatti ritenuto irragionevole e foriero di disparità di trattamento che, a seguito di una modifica normativa del 2023, l'accesso alla messa alla prova sia precluso per una fattispecie di reato meno grave, quale lo spaccio di lieve entità, mentre è in astratto ammissibile per una fattispecie più grave, come l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti.

39

SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO – NORME REGIONALI

La **sentenza 204** ha esaminato la legge della Regione Toscana sull'aiuto al suicidio. La Corte ha respinto le censure statali sull'intera legge, ritenendo che la Regione abbia esercitato la propria competenza concorrente in materia di tutela della salute dettando norme di carattere organizzativo e procedurale. Tuttavia, numerose sue disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime in quanto in contrasto con principi fondamentali di tale materia o comunque perché esorbitavano in competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato.

TRASPORTI E TARIFFE – AUTOSTRADE

Con la **sentenza 147** la Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni che hanno rinviato i termini per gli adeguamenti tariffari dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 in attesa dell'aggiornamento dei piani economici finanziari. Il Collegio ha osservato che le disposizioni censurate violano il principio di continuità amministrativa, che impone di evitare ogni ritardo che non sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblico cui è finalizzato il concreto procedimento e che possa pregiudicare, in tal modo ingiustificatamente, l'interesse dei privati; al contempo, esse si pongono in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto sbilanciano irragionevolmente il rapporto concessorio in favore dell'amministrazione concedente, con conseguenze negative sugli interessi dei concessionari e dell'utenza.

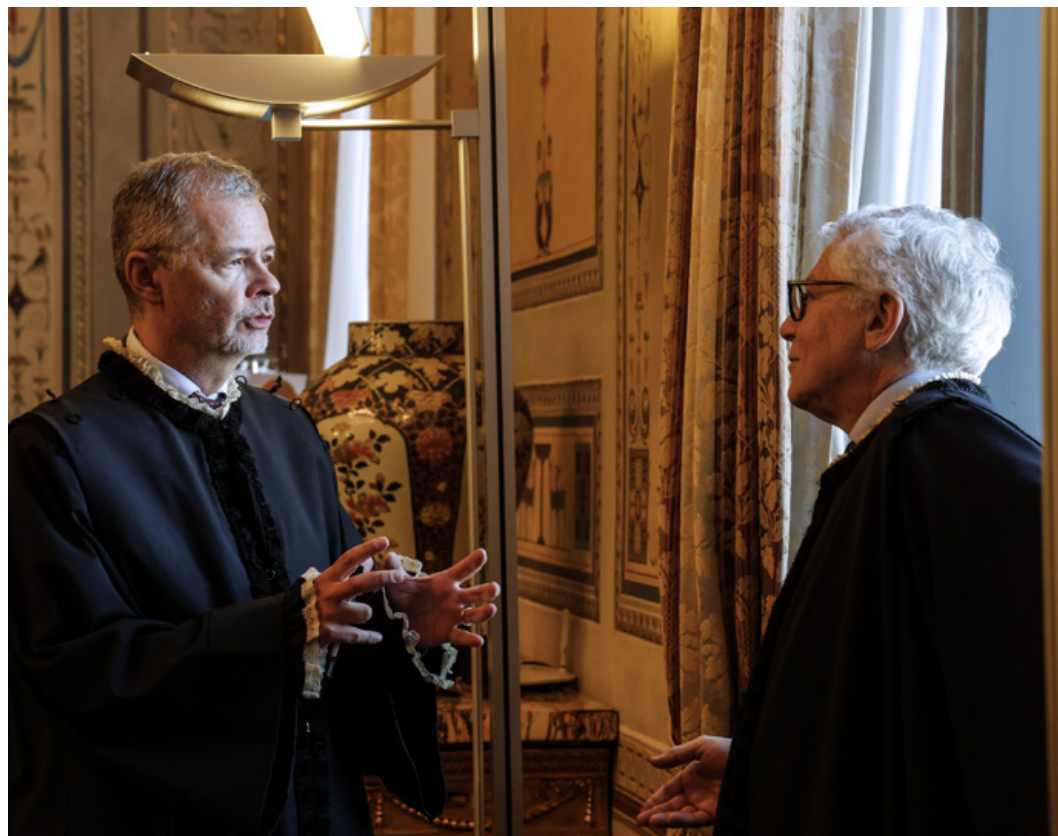
TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO CONVALIDA E CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI

Con la **sentenza 39** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero introdotta dal decreto-legge 145 del 2024, convertito, con modificazioni, nella legge 187 del 2024, nella parte in cui dispone che in tale giudizio si applichi la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo (MAE) consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio senza intervento delle parti. L'estensione al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento di una procedura, come quella relativa al MAE consensuale, inidonea ad assicurare un contraddittorio tra le parti, è manifestamente irragionevole e lede il diritto di difesa. La Corte ha, quindi, individuato nella disciplina procedurale del MAE ordinario il dato normativo utile alla ricostruzione del precetto rimosso.

TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO – RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE

Il giudice di pace di Roma, in sede di convalida del trattenimento in centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) di persona straniera, censura l'articolo 14 del testo unico immigrazione perché i “modi” del trattenimento sono disciplinati da fonti secondarie, in contrasto con la riserva assoluta di legge dell'articolo 13 della Costituzione, e per l'assenza di rimedi giurisdizionali per le lesioni di diritti nel corso del trattenimento. Con la **sentenza 96** la Corte ha accertato la violazione dell'articolo 13, ma le questioni sono state dichiarate inammissibili in parte per l'impossibilità di rimediare al vuoto di tutela,

40



41

in parte alla luce dei rimedi generali presenti nell'ordinamento (articoli 2043 del codice civile e 700 del codice di procedura civile), spettando al legislatore introdurre una compiuta disciplina di rango primario e più specifiche forme di tutela.

TSO – DIRITTI DI AZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO

Con la **sentenza 76** la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 35 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede la comunicazione del provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e la notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante e che la persona interessata sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida. La persona in stato di alterazione psichica non può essere privata dei diritti costituzionali di azione e difesa in giudizio e al contraddittorio. Poiché l'alterazione può impedire di comprendere il contenuto delle comunicazioni, è necessaria l'audizione personale del giudice tutelare, anche ai fini del rispetto degli articoli 13 e 32 della Costituzione.

TURISMO – ALBERGHI E B&B

Con la **sentenza 186** i giudici hanno respinto le censure su diverse disposizioni della legge della Regione Toscana 61 del 2024, concernenti le “strutture ricettive extra-alberghiere” e le locazioni turistiche. La Corte ha ritenuto che le norme impugnate, che fissano condizioni per la gestione di quelle strutture ricettive, siano riconducibili alla materia del turismo (e non all'ordinamento civile) e non ledano il diritto di proprietà, perché perseguono una funzione sociale (ridurre gli effetti negativi dell'*overtourism*) in modo proporzionato. Inoltre, ha fatto salva la norma che consente ai comuni di limitare

le locazioni turistiche brevi, trattandosi di una disciplina amministrativa che interseca in via prevalente le materie del governo del territorio e del turismo.

TV LOCALI – CONTRIBUTI PUBBLICI

La **sentenza 44** ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in materia di contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali. La disposizione che ha “legificato” il cosiddetto scalino preferenziale – in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime 100 in graduatoria e per il restante 5% a quelle in posizione successiva – non viola i principi del pluralismo informativo e della concorrenza. L’attuale sfida non riguarda tanto l’ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione, rispetto alla quale fondamentale è il ruolo dei giornalisti.

URBANISTICA – DIVIETI DI COSTRUIRE

Con la **sentenza 72** la Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale di una disposizione regionale siciliana del 1991, che ha interpretato come direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei privati il divieto di costruire nel territorio regionale entro 150 metri dalla battigia, previsto da una legge del 1976. La Corte ha ritenuto che la disposizione del 1991 abbia interpretato autenticamente la norma del 1976, chiarendo che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici, e che non abbia leso un legittimo affidamento sulla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia.



I giudici e gli assistenti di studio

Gli assistenti di studio, provenienti dalle magistrature o dalle università, coadiuvano i giudici nella fase istruttoria delle cause e nella redazione delle pronunce. Nella loro consueta riunione plenaria, che si svolge quindici giorni prima dell'udienza pubblica e della camera di consiglio, si confrontano sulle questioni all'esame della Corte. Successivamente riferiscono gli esiti della discussione ai rispettivi giudici. Gli assistenti svolgono attività di ricerca e di studio della giurisprudenza e della dottrina, supportando il giudice in vista della trattazione e della decisione che verrà presa in camera di consiglio.



Il Vicepresidente Viganò durante la riunione con gli assistenti di studio

Concetta Locurto
Nicola Recchia
Laura Tomasi

45

44



Il Presidente Amoroso nella riunione con gli assistenti di studio

Milena D'Oriano
Rosaria Giordano
Teresa Grieco
Valerio Napoleoni



La riunione del Vicepresidente Antonini con gli assistenti

Francesco Colella
Pasquale Principato
Giancarlo Triscari



Il giudice Petitti
si confronta con gli
assistenti di studio
Enrico Carbone
Alessia Cozzi
Antonio Scarpa



La riunione del
giudice Buscema
con gli assistenti
Monica Bergo
Oriana Calabresi
Lorenzo Delli Priscoli



La giudice Navarretta
durante la riunione
con gli assistenti
Giovanni Armone
Pietro Faraguna
Elisa Stracqualursi



La giudice San Giorgio
si confronta con gli
assistenti di studio
Laura Mancini
Antonino Masaracchia
Laura Scalia



Il giudice
Patroni Griffi al lavoro
con gli assistenti
Daniele Chinni
Francesca Della Valle
Francesca Goggiamani



Il giudice
D'Alberti discute
con gli assistenti
Lucia Brancatelli
Ludovica Dotti
Aldo Giuliani



Il giudice
Pitruzzella al lavoro
con gli assistenti
Angelo Cerulo
Carlo Padula
Pierluigi Tomaiuolo



La giudice Sandulli
in riunione con gli
assistenti di studio
Cecilia Bernardo
Leonardo Pace
Enrico Zampetti



La giudice
Sciarrone Alibrandi
si confronta con
gli assistenti
Luciano Ciafardini
Raffaella Niro
Paola Patatini



Il giudice Cassinelli
discute con
gli assistenti
Francesco Cortesi
Stefano Giaime Guizzi
Elisa Picaroni



Il giudice
Luciani al lavoro
con gli assistenti
Luigi Cavallaro
Giuseppe Riccardi
Flavia Risso



Il giudice Marini
durante la riunione
con gli assistenti
Marco Bignami
Lucia Gizzi
Anna Moscarini

La relazione sull'attività della Corte per l'anno 2024

Al centro della relazione annuale del Presidente Amoroso i limiti del potere legislativo, la tutela dei diritti fondamentali, la tutela giurisdizionale, il regionalismo, la finanza pubblica e l'equilibrio di bilancio, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, il dialogo con il legislatore e i moniti della Corte.



Il Presidente Giovanni Amoroso durante la relazione sull'attività 2024 nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta; nella foto sotto, il Presidente con il Capo dello Stato Sergio Mattarella

50

“Il futuro è divenuto incerto e nello scenario globale vari parametri sembrano in rapido e imprevedibile mutamento. Ma lo stato di diritto costituisce ancora saldo ancoraggio del vivere insieme come consorzio civile con comunanza di valori e principi fondamentali, i quali danno corpo al patto fondativo della società. Ne è componente essenziale il controllo di costituzionalità, svolto da una Corte a ciò dedicata, il cui normale esercizio costituisce fattore di stabilità e di garanzia dell'ordinamento e delle istituzioni”. Con queste parole, il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso ha aperto la relazione sull'attività del 2024, in occasione della Riunione straordinaria che si è tenuta l'11 aprile 2025 a Palazzo della Consulta, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche. Partendo dai dati sulla giurisprudenza costituzionale, il Presidente ha declinato le sentenze della Corte nel 2024 secondo un percorso tematico. Il primo punto ha riguardato “il potere legislativo e i suoi limiti”, essendo venuto all'esame della

Corte il potere normativo del Governo, “potere – ha osservato – soggetto a precisi limiti costituzionali a tutela della democrazia parlamentare, del ruolo del Parlamento e degli equilibri istituzionali”. Il Presidente ha fatto riferimento anche al contesto europeo, con gli ordinamenti giuridici dei 27 Paesi membri che “tendono al riavvicinamento e poi all'armonizzazione per affrontare, ‘uniti nella diversità’, le sfide del nuovo secolo (l'ambiente, l'energia, l'acqua, il *welfare*), gli sviluppi tecnologici (a partire dalle enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale) e le crisi del tempo corrente (la guerra al di là dei confini dell'Unione, la pressione migratoria dall'esterno)” e ha ricordato l'importante dialogo tra le Corti europee, la Corte di giustizia e le Corti nazionali. Numerose sono state – ha proseguito il Presidente – le decisioni sulla “tutela dei diritti fondamentali nelle prospettive e negli ambiti più svariati: diritti di libertà, diritto penale e ordinamento penitenziario, famiglia e *status* delle persone, la-

voro e diritti sociali, rapporti economici, diritto tributario, diritti civili”. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, il Presidente ha ricordato “il diritto di accesso al giudice, che deve essere connotato da effettività in tutte le sue fasi” e “il diritto al giusto processo, che deve essere caratterizzato dalla regolamentazione per legge, dal contraddittorio tra le parti, dal principio della parità delle armi tra le stesse, dalla terzietà e imparzialità del giudice, dalla ragionevole durata, dalla garanzia del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge”. Il Presidente ha poi ricordato le decisioni che hanno riguardato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, soffermandosi sulla pronuncia in tema di autonomia differenziata delle regioni ordinarie, e quelle in materia di ambiente, di paesaggio e tutela del territorio, di edilizia e urbanisti-



ca. Altro tema emerso ripetutamente l'obbligo di copertura della spesa pubblica e dell'equilibrio di bilancio. Infine, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, “con particolare riguardo alla garanzia dell'insindacabilità parlamentare, prevista dall'articolo 68 della Costituzione”.

Il Presidente Amoroso ha concluso sul tema del dialogo con il legislatore e i moniti della Corte in forma di “segnalazione, auspicio o sollecitazione” affinché

“intervenga disciplinando determinate materie o specifici aspetti di esse”. “Nella consapevolezza e nel rispetto del limite della discrezionalità delle scelte politiche – ha osservato – la Corte è chiamata a dare tutela ai diritti fondamentali e a svolgere la sua missione di giudice delle leggi nel più ampio contesto di leale collaborazione istituzionale”.

51

Le conferenze stampa

Nel 2025 il Presidente Amoroso ha incontrato i giornalisti il 21 gennaio dopo la sua elezione e l'11 aprile in occasione della Riunione straordinaria



Il Presidente Giovanni Amoroso nella conferenza stampa del 21 gennaio in occasione della sua elezione; nella foto sotto, il Presidente incontra i giornalisti dopo la Riunione straordinaria dell'11 aprile

52

Il 21 gennaio 2025 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso che, come primo atto, ha nominato Vicepresidenti i giudici Francesco Viganò e Luca Antonini. Nella sua prima conferenza stampa il Presidente ha voluto ricordare lo spirito di profonda collegialità che anima la Corte: le decisioni – ha spiegato – sono “frutto del convergere delle opinioni dei vari giudici che poi trovano un punto di caduta nella camera di consiglio”. Il Presidente ha poi sottolineato la “giurisprudenza costante”, l’“esigenza di fedeltà ai precedenti che la Corte anche di recente ha riaffermato”. E ha terminato la sua introduzione parlando dell’Europa: “Esiste uno spazio costituzionale comune – ha osservato ricordando i ripetuti rinvii pregiudiziali e la rilevanza delle questioni europee nei giudizi di costituzionalità – che negli ultimi anni è stato alimentato maggiormente nel dialogo tra la nostra Corte e la Corte di giustizia dell’Unione europea”.

Il Presidente ha poi risposto alle domande dei giornalisti che hanno riguardato diversi temi, fra cui l'autonomia differenziata, i livelli essenziali delle prestazioni e il principio di sussidiarietà; l'elezione dei giudici in quel momento mancanti; il conflitto tra potere legislativo e potere giudiziario; l'intelligenza artificiale; la tenuta e l'evoluzione dei principi costituzionali in Italia e all'estero alla luce dei mutamenti della società; la leale collaborazione con il Parlamento; la sicurezza e i nuovi reati; i *referendum* abrogativi, l'introduzione della firma digitale per la sottoscrizione della richiesta e i rilievi dei comitati referendari rispetto ai giudizi di ammissibilità della Corte.

Al termine della Riunione straordinaria dell'11 aprile si è svolta la consueta conferenza stampa, trasmessa in diretta su RaiNews24. Rispondendo ai giornalisti, il Presidente Amoroso ha ricordato l'attenzione della Corte all'ordinamento

penitenziario con alcune riflessioni sul diritto all'affettività in carcere e sulla funzione rieducativa della pena. Ha poi parlato della decretazione d'urgenza, sottolineando l'esigenza dell'omogeneità e della coerenza delle disposizioni nel caso sia delle leggi di conversione sia dei decreti-legge. Il Presidente ha poi dialogato sul divieto del terzo mandato per i governatori regionali e sul ruolo delle Corti costituzionali a difesa delle regole della convivenza democratica. Altre risposte hanno riguardato il Daspo urbano e le zone rosse, il funzionamento della Corte nei casi di mancata elezione di diversi giudici, in assenza di un meccanismo acceleratorio che – come ha ricordato Amoroso – esiste ad esempio in Germania. Non sono mancate domande sui nuovi diritti, sul fine vita,



sulle adozioni internazionali da parte delle madri singole e sulle leggi elettorali e il bilanciamento tra il principio della parità di voto e le esigenze di governabilità. Molto sentiti i temi dell'indipendenza della magistratura, del conflitto fra politica e giudici, del sistema multilivello con

cui la magistratura si può e si deve confrontare oggi: “Il nostro sistema – ha osservato il Presidente – vede i poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo in un sistema equilibrato che contiene in sé gli antidoti per arginare possibili debordamenti

di un potere verso l'area di competenza di un altro. È un principio fondamentale che caratterizza le democrazie europee. Principio che – ha concluso il Presidente Amoroso – è alla base del patto sociale che governa il nostro vivere insieme”.

53

Incontri in Biblioteca



Vai al sito

Nel 2025 la Commissione Biblioteca della Corte, composta a rotazione da tre giudici, ha promosso un intenso programma di incontri internazionali, di seminari di studio, di occasioni di riflessione e confronto fra studiosi su temi che ruotano intorno al diritto costituzionale.



La Commissione Biblioteca (da sinistra, i giudici Giovanni Pitruzzella, Maria Rosaria San Giorgio e Antonella Sciarrone Alibrandi) con il relatore dell'incontro del 14 marzo Christopher S. Yoo

54

La Corte ha intensificato il tradizionale ciclo degli “Incontri in Biblioteca”, seminari di studio programmati e curati dalla Commissione Biblioteca, presieduta dalla giudice Maria Rosaria San Giorgio e composta dai giudici Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi.

Il primo incontro si è svolto il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, ed è stato dedicato al Vicepresidente emerito della Corte Edoardo Volterra: professore di diritto romano, fu escluso dall'università in seguito all'emanazione delle leggi razziali e costretto all'esilio. Rientrato in Italia fu arrestato. Partecipò in seguito alla guerra di liberazione come partigiano. Nel dopoguerra divenne Rettore dell'Università di Bologna e successivamente giudice della Corte costituzionale.

All'incontro, ospitato nel Salone Bel-

vedere di Palazzo della Consulta, sono intervenuti la senatrice a vita Liliana Segre e il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Le relazioni sull'opera scientifica di Edoardo Volterra sono state affidate al professor Luigi Capogrossi Colognesi e al Presidente emerito della Corte Cesare Mirabelli. Sono seguiti gli interventi dei giudici costituzionali Maria Rosaria San Giorgio, Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi. L'incontro si è concluso con la testimonianza della figlia del Vicepresidente emerito, Virginia Volterra, e con la proiezione del docufilm “Edoardo Volterra. La vita come dovere. Lo studio come passione”, diretto da Marco Visalberghi.

Nel mese di marzo, gli Incontri hanno affrontato un tema di crescente rilevanza: il diritto all'oblio. Il conflitto tra l'interesse alla *privacy* e la libertà

di espressione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale negli anni a venire, ha costituito il fulcro dell'appuntamento introdotto dalla relazione del professor Christopher S. Yoo, intitolata “*Role of Economic Effects on Proportionality Review: Insights from Data Protection Law*”. Fondatore del *Center for Technology, Innovation & Competition* della University of Pennsylvania, il professore ha ampliato il dibattito tradizionale sul principio di proporzionalità, valorizzando l'impatto economico delle misure di protezione dei dati personali. Le tecniche di tutela della *privacy*, i limiti all'esercizio del potere dei titolari del trattamento e i relativi costi sono stati ulteriormente approfonditi dagli interventi dei professori Bernardo Giorgio Mattarella, Nicola Lupo e Giovanna De Minico. L'incontro si è concluso con un

vivace dibattito, animato da numerosi interventi del pubblico presente nella sala della Biblioteca di Palazzo della Consulta.

A maggio la Corte ha ricordato Salvatore Buscema, magistrato della Corte dei conti e docente universitario di significativo impegno didattico. Tra le sue opere di maggior rilievo, punto di riferimento per la dottrina giuscontabilistica, si annovera il “Trattato di contabilità pubblica”. Questo terzo incontro in Biblioteca è stato dedicato al volume “Rilettura del Trattato di contabilità pubblica del Prof. Salvatore Buscema”. La pubblicazione è stata introdotta dalla giudice Maria Rosaria San Giorgio, con i saluti del Presidente Giovanni Amoroso. Successivamente, il Presidente della Corte dei conti Guido Carlini, la giudice Antonella Sciarrone Alibrandi e il Vicepresidente Luca Antonini hanno sottolineato

55



L'incontro in Biblioteca del 5 maggio dedicato a Salvatore Buscema; nell'immagine sotto, Frank Elderson, relatore dell'incontro del 9 giugno

la rinnovata attualità dell'opera, seguiti dagli interventi degli autori della "Rilettura" e del giudice costituzionale Angelo Buscema. Le conclusioni sono state affidate al giudice Giovanni Pitruzzella.

L'appuntamento del 9 giugno, aperto dai saluti del Presidente Amoroso, è stato l'occasione per riflettere sullo stato di diritto (*Rule of Law*), uno dei pilastri fondamentali dell'architettura dell'Unione europea. La sua salvaguardia è affidata alle Corti e alle istituzioni politiche, ma non si esaurisce nel loro ambito di azione. Nella relazione intitolata "*The Rule of Law as Constitutional Pillar of European Central Banking*", Frank Elderson, membro dell'*Executive Board* della Banca centrale europea e Vice-



presidente del *Supervisory Board*, ha richiamato l'attenzione sull'importante ruolo svolto dalle banche centrali, sottolineando come lo stato di diritto comprenda anche la tutela dei diritti economici dei cittadini rispetto agli abusi di mercato e alle crisi finanziarie. Sono poi seguiti gli interventi di Sergio Nicoletti Altimari, Capo Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia e Marco Lamandini, professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Bologna.

Tutti gli "Incontri in Biblioteca" – comprensivi di video, locandina e galleria fotografica dell'evento – sono disponibili sul sito della Corte costituzionale e sul suo canale ufficiale di YouTube.

Nella foto a destra, la senatrice a vita Liliana Segre e il Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni con il Presidente Giovanni Amoroso, il Presidente emerito Augusto Barbera, la Presidente della Commissione Biblioteca Maria Rosaria San Giorgio e, di spalle, il Presidente emerito Cesare Mirabelli durante l'incontro nel Salotto rosso, prima del seminario del 27 gennaio dedicato al Vicepresidente emerito della Corte Edoardo Volterra



Viaggio in Italia

La Corte costituzionale nelle scuole

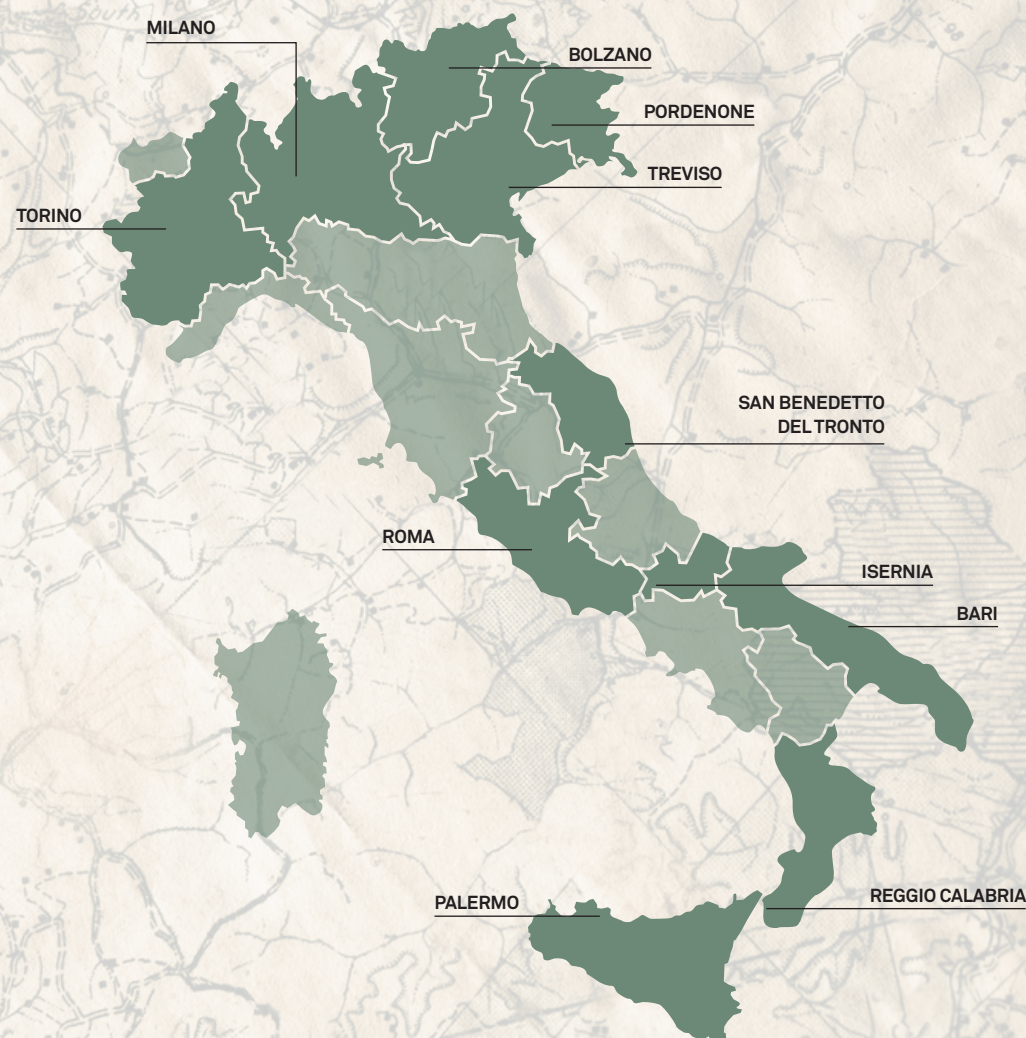


Vai al sito

Nel 2025 studentesse e studenti di undici regioni hanno incontrato i giudici costituzionali per parlare di Costituzione e del ruolo della Corte a garanzia dei diritti delle persone



Il Presidente Amoroso, con altri giudici costituzionali, al Liceo Giulio Cesare di Roma, in occasione dell'inaugurazione della nuova edizione del Viaggio nelle scuole, il 2 ottobre 2025



Il “Viaggio in Italia” dei giudici costituzionali nelle scuole secondarie di secondo grado continua e si rinnova. A giugno 2025 è stata sottoscritta a Palazzo della Consulta dal Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e dal Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara la nuova Carta di intenti che estende l’iniziativa, coprendo due anni scolastici, fino a giugno 2027.

Come negli anni precedenti, gli incontri con gli studenti si sono svolti in molte scuole italiane, seguendo il consolidato programma che intende far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza delle funzioni esercitate dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. Ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini sulla soglia della maggiore età, hanno così potuto affrontare un segmento di offerta formativa e di approfondimento sui diritti e sui doveri contemplati dalla nostra Costituzione, sulle modalità di lavoro del Collegio,

sull’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita di tutti i giorni, sulle sentenze più significative emesse dalla Corte dal 1956, nei suoi 70 anni di attività quale massimo organo di garanzia al servizio del Paese.

Dall’inizio del 2025, il Viaggio ha fatto tappa a Reggio Calabria, Torino, San Benedetto del Tronto, Isernia, Bolzano, Pordenone. A Roma la lezione del Presidente Giovanni Amoroso al Liceo classico Giulio Cesare ha inaugurato la nuova edizione, che è proseguita a Milano, Treviso, Bari e Palermo.

Novità più recente è l’istituzione del premio “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”: un riconoscimento previsto dalla nuova Carta di intenti tra la Corte costituzionale e il Ministero dell’Istruzione e del merito, finalizzato a valorizzare il migliore progetto di approfondimento sulle tematiche costituzionali affrontate in occasione delle singole tappe del Viaggio.



LA COSTITUZIONE:
 QUALI VALORI PER I GIOVANI?

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI
 Liceo classico Tommaso Campanella
 Reggio Calabria – 21 febbraio 2025



LA COSTITUZIONE È DI TUTTI

GIOVANNI PITRUZZELLA
 Istituto tecnico commerciale G. Sommeiller
 Torino – 28 febbraio 2025



DAL PASSATO AL FUTURO.
 I NOSTRI DIRITTI, I NOSTRI DOVERI

MARCO D'ALBERTI
 Liceo classico Giacomo Leopardi
 San Benedetto del Tronto – 18 marzo 2025



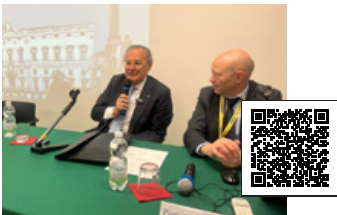
LA REPUBBLICA

MASSIMO LUCIANI
 Istituto statale di istruzione superiore Majorana-Fascitelli
 Isernia – 2 aprile 2025



COSTITUZIONE E PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE

MARIA ALESSANDRA SANDULLI
 Istituto di istruzione superiore Evangelista Torricelli
 Bolzano – 16 aprile 2025



COS'È LA CORTE COSTITUZIONALE
 E A COSA SERVE

ROBERTO NICOLA CASSINELLI
 Istituto tecnico settore tecnologico J.F. Kennedy
 Pordenone – 24 aprile 2025



COME NASCE LA COSTITUZIONE

GIOVANNI AMOROSO
 Liceo classico Giulio Cesare
 Roma – 2 ottobre 2025

La tappa del 2 ottobre inaugura la nuova edizione del Viaggio nelle scuole dopo la firma, il 26 giugno, della Carta d'intenti fra la Corte costituzionale e il Ministero dell'Istruzione e del merito.



CHE COSA SONO I DIRITTI
 COSTITUZIONALI

FRANCESCO VIGANÒ
 Istituto di istruzione superiore Schiaparelli – Gramsci
 Milano – 14 ottobre 2025



DIRITTO ALLA SALUTE: LA PIÙ FRAGILE
 DELLE GRANDI CONQUISTE

LUCA ANTONINI
 Istituto di istruzione superiore Andrea Palladio
 Treviso – 17 ottobre 2025



LA COSTITUZIONE E I GIOVANI: RADICI
 E FUTURO DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA

ANGELO BUSCEMA
 Liceo scientifico Enrico Fermi
 Bari – 21 novembre 2025



ARTE, CULTURA E COSTITUZIONE

STEFANO PETITTI
 Istituto magistrale statale Regina Margherita
 Palermo – 5 dicembre 2025

Il dialogo e gli incontri con le altre Corti



Vai al sito

Nel 2025 non sono mancate le occasioni di scambio e di confronto con le Corti internazionali e con le altre Corti nazionali, nella prospettiva della costruzione di uno spazio costituzionale comune.



Una delegazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, guidata dal Presidente Koen Lenaerts (davanti, alla destra del Presidente Amoroso), con il Collegio della Corte sul terrazzo di Palazzo della Consulta, al termine dell'incontro di studio del 26 settembre 2025

62

Il 23 gennaio il Presidente Amoroso e i Vicepresidenti Viganò e Antonini hanno incontrato a Palazzo della Consulta una delegazione della Corte costituzionale e della Corte suprema di Albania. Il Presidente ha poi partecipato il 3 marzo a Tirana alla riunione preparatoria del Circolo dei Presidenti in vista del XX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee in programma a maggio 2027.



A Vienna, il 17 febbraio, si è tenuto un incontro bilaterale tra le Corti costituzionali austriaca e italiana, dedicato al suicidio assistito e ai controlli delle frontiere nell'area Schengen. Sono intervenuti il Presidente, i due Vicepresidenti e i giudici Petitti e Navarretta.



Un bilaterale con la Corte costituzionale di Bulgaria si è tenuto a Sofia il 18 giugno, con interventi del Presidente Amoroso e dei giudici Petitti, Patroni Griffi e Luciani. Sempre a Sofia, dal 3 al 5 settembre, il Presidente, la giudice Sciarone Alibrandi e il Segretario generale Zingales hanno preso parte alla



63

conferenza internazionale *"EUnited in Diversity III"*. Il Presidente ha parlato di "Identità europea e nazionale, poteri pubblici in situazioni di urgenza e necessità e giurisprudenza costituzionale in tempi di crisi".



Il colloquio internazionale *"Addressing Challenges to Liberal Democracies and the Resilience of Constitutional Courts"*, con relatori il giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Samuel Alito, il Presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato e il Presidente del Tribunale costituzionale federale di Germania Stephan Harbarth, si è tenuto a Palazzo della Consulta il 22 settembre. Sono intervenuti il Presidente Amoroso e il giudice Pitruzzella.



Il 26 settembre la Corte ha incontrato una delegazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, guidata dal Presidente Koen Lenaerts, per un seminario sul dialogo tra le Corti costituzionali e la Corte di giustizia. I temi: il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo, lo stato di diritto e l'indipen-



denza della magistratura, la sicurezza e la *privacy* in un ambiente digitale e gli sviluppi recenti nel diritto di asilo e di migrazione.

Il Vicepresidente Antonini, il giudice D'Alberti e il Segretario generale Zingales hanno preso parte, il 29 e 30 ottobre a Madrid, al VI Congresso della Conferenza mondiale sulla giustizia costituzionale, dedicato ai diritti umani delle future generazioni. Il giudice D'Alberti ha parlato della tutela delle risorse naturali e dell'ambiente.

L'11 e il 12 novembre si è tenuto, a Karlsruhe, un incontro con il Tribunale costituzionale federale di Germania. Per l'Italia il Presidente Amoroso, il Vicepresidente Viganò, i giudici Petitti, Navarretta, Pitruzzella e Sciarrone Alibrandi, il Segretario generale Zingales e la responsabile del Cerimoniale Storino. I temi trattati: la giurisprudenza recente nell'area del diritto di famiglia, i vincoli di bilancio in Costituzione, i rapporti fra la Corte di giustizia e le Corti costituzionali e la giurisprudenza recente nel diritto penitenziario.

A Parigi ha avuto luogo, il 28 novembre, il VI Incontro quadrilaterale tra il Consiglio costituzionale francese, la Corte costituzionale italiana – con il Presidente Amoroso, il Vicepresidente Viganò, il giudice D'Alberti e il Segretario generale Zingales – e i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, dedicato a “*Constitutional Courts facing Criticism of ‘Government of Judges’*”.



Nella foto a destra, la riunione del Circolo dei Presidenti a Tirana il 3 marzo 2025

La comunicazione della Corte

Diversi strumenti e canali di informazione per far conoscere l'attività della Corte e promuovere la cultura costituzionale

Nel 2025 la Corte ha pubblicato una *brochure* intitolata “Conoscere la Corte costituzionale. Ruolo, funzioni, garanzie”, disponibile anche *online* in formato pdf sul sito istituzionale. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Corte volto a rafforzare all'esterno la conoscenza delle proprie funzioni e del proprio ruolo costituzionale, favorendo una comunicazione accessibile e orientata alla comprensione dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Poche pagine, con testi snelli supportati da una grafica essenziale, pensate

per mettere chi legge in condizione di trovare un primo orientamento tra la composizione della Corte, le sue funzioni, il processo costituzionale e le decisioni più rilevanti, comprese alcune sentenze che hanno inciso profondamente sulla vita dei cittadini. La *brochure* consente inoltre di ripercorrere in sintesi la storia che va dalla Costituzione alla nascita della Corte e di scoprire alcune delle meraviglie architettoniche e artistiche del Palazzo della Consulta.

La *brochure* rappresenta il biglietto da



Studentesse e studenti dell'Istituto di istruzione superiore P. Cuppari – S. Salvati di Jesi in visita a Palazzo della Consulta, 21 marzo 2025

visita della Corte ed è dedicata soprattutto agli studenti delle scuole e delle università, che numerosi hanno visitato nel corso dell'anno il Palazzo della Consulta. Essa accompagna inoltre i giudici nel loro Viaggio negli istituti scolastici di tutta Italia, contribuendo a diffondere la cultura costituzionale e a promuovere una cittadinanza consapevole, in particolare tra le nuove generazioni.

“L'udienza in pillole” è, invece, la lente di ingrandimento immaginata per approfondire uno dei momenti chiave dell'attività della Corte costituzionale. La *clip* video, pubblicata sul sito istituzionale, mostra la sala dell'udienza pubblica, i suoi protagonisti – i giudici, gli avvocati del libero foro, gli avvocati dello Stato e



delle Regioni – e le sue fasi principali, offrendo uno strumento di conoscenza immediato e facilmente fruibile.

Sul sito ufficiale è stata creata la nuova sezione “Pagine tematiche”, una vetrina pensata per i cittadini e per gli utenti interessati, che raccoglie contenuti di approfondimento su temi specifici all'esame della Corte, facilitando l'accesso alle informazioni su questioni di particolare rilevanza e spesso oggetto di dibattito pubblico. Ogni pagina della sezione presenta le decisioni del Collegio relative al singolo tema, accompagnate dai comunicati stampa e dai video delle udienze pubbliche. Seguono approfondimenti quali la documentazione del Servizio studi della Corte e i *podcast* pubblicati sui

canali *social* dall'Ufficio comunicazione e stampa.

Nel 2025 sono proseguiti “I colloqui della Corte”, una serie di dialoghi tra giudici ed esponenti del mondo della cultura e della società civile, concepiti come momenti di confronto aperto su temi di grande attualità. Il Vicepresidente Francesco Viganò ha dialogato con Riccardo Arena, conduttore della trasmissione “Radio carcere”, sul rapporto tra pena e sicurezza pubblica, con particolare attenzione al complesso e delicato mondo dei detenuti. Il diritto alla salute è stato invece al centro del dialogo tra il Vicepresidente Luca Antonini e il professor Antonio Gasbarrini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha offerto uno sguardo articolato sulle sfide del sistema sanitario italiano ancorato alla garanzia del diritto costituzionale alla salute, individuale e collettiva.

I comunicati stampa relativi alle decisioni, ovvero il principale canale di comunicazione della Corte, hanno toccato quota 175 nel 2025, segnando un significativo aumento rispetto ai 107 dell'anno precedente. Si tratta di un dato in linea con la tendenza ormai consolidata di rafforzamento e sistematizzazione dell'attività di comunicazione istituzionale, volta ad assicurare una più ampia e tempestiva diffusione delle decisioni, nonché a favorirne la comprensione da parte di un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Nel corso dell'anno la Corte ha inoltre pubblicato 45 nuovi *minipodcast* sui propri canali audio e video (sito ufficiale, Spreaker, YouTube), in continuità con l'iniziativa avviata nel 2024. Lo strumento consente un aggiornamento agile e immediato sulle decisioni di maggiore impatto.



Gli eventi del 2025

Sono tanti gli eventi a cui hanno preso parte, nel corso del 2025, il Presidente, i Vicepresidenti e i giudici della Corte costituzionale. Incontri, convegni, seminari, cerimonie presso organi costituzionali, istituzioni, università, accademie, fondazioni: molte le occasioni in cui sono invitati i componenti del Collegio e quelle in cui intervengono in qualità di relatori.



- 1 08.02 Il giudice Giovanni Pitruzzella interviene all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi di Palermo
- 2 10.02 Il Presidente Giovanni Amoroso al Quirinale per il "Giorno della memoria"
- 3 14.02 Il Presidente Giovanni Amoroso e il Vicepresidente Luca Antonini all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti
- 4 20.02 La giudice Antonella Sciarrone Alibrandi interviene al seminario "Il principio costituzionale della tutela del risparmio" all'Università degli studi di Messina



- 5 14.03 Il Vicepresidente Luca Antonini e il giudice Massimo Luciani intervengono alla Corte dei conti nella tavola rotonda "La riforma della governance economica europea: riflessioni sulle prospettive attuative nel quadro della tutela dei diritti costituzionali e delle autonomie territoriali"
- 6 20.03 Il Presidente Giovanni Amoroso interviene al convegno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria "I rapporti tra le Corti - La giurisprudenza delle Corti quale fattore propulsivo dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento eurounitario"
- 7 03.04 La giudice Maria Rosaria San Giorgio riceve, in Campidoglio a Roma, il Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, 34a edizione
- 8 24.04 Il giudice Marco D'Alberti interviene sul tema "Rule of Law and Public Administration" in un seminario organizzato dall'Università del Bosforo di Istanbul
- 9 18.05 Il Presidente Giovanni Amoroso alla solenne cerimonia per l'insediamento di Papa Leone XIV, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le alte cariche dello Stato e i Capi di Stato e di Governo stranieri



- 10 21.05 La giudice Maria Alessandra Sandulli relatrice al convegno organizzato dal Cnel per i 25 anni dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo
- 11 28.05 La cerimonia in Corte per i 100 anni del Presidente emerito Cesare Ruperto e per la presentazione del volume di scritti in suo onore
- 12 30.05 Il Vicepresidente Francesco Viganò in Banca d'Italia per la presentazione delle considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2024
- 13 04.06 La giudice Emanuela Navarretta interviene alla cerimonia di commemorazione del professor Guido Alpa alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma
- 14 19.06 Il Presidente Giovanni Amoroso interviene su "Nomofilachia e sindacato di legittimità" all'Assemblea generale della Corte di cassazione



- 15 20.06 La giudice Antonella Sciarrone Alibrandi a Milano all'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. L'evento ha concluso le celebrazioni per i 50 anni della Consob
- 16 21.06 Il Vicepresidente Luca Antonini alla cerimonia, nella caserma Piave, per il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza
- 17 26.06 Il giudice Angelo Buscema all'udienza della Corte dei conti per il Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024
- 18 09.09 Il Presidente Giovanni Amoroso partecipa alla cerimonia per l'insediamento del nuovo Primo Presidente della Corte di cassazione Pasquale D'Ascola
- 19 17.09 La giudice Maria Alessandra Sandulli, all'Università degli studi Roma Tre, presiede e coordina il seminario annuale della rivista "Diritto e Società" sul tema "Le povertà"



- 20** 01.10 Il Vicepresidente Luca Antonini al Cnel tiene una relazione al convegno “Il Terzo settore opportunità per il Paese”
- 21** 02.10 La giudice Antonella Sciarrone Alibrandi interviene al convegno della Consob a Roma su “I contratti del mercato finanziario: fattispecie, regole e tutele”
- 22** 09.10 Il Presidente Giovanni Amoroso, a Palazzo Giustiniani, riceve il Premio internazionale Guido Dorso 2025, 46a edizione
- 23** 14.10 Il Presidente Giovanni Amoroso al Quirinale per la visita di Papa Leone XIV
- 24** 15.10 Il Vicepresidente Francesco Viganò, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Presidente della Repubblica del Cile Gabriel Boric Font, presiede la prima parte del seminario “Bernardo Leighton tra Cile e Italia nel 50° anniversario dell’attentato”, organizzato da Fondazione Vittorio Occorsio e Ambasciata del Cile in Italia



- 25** 12.11 La Corte costituzionale a Lecce al convegno di studi della Corte dei conti “Giustizia al servizio del Paese. La prevedibilità delle decisioni”. Il giudice Filippo Patroni Griffi conclude la prima sessione
- 26** 21.11 Il giudice Roberto Nicola Cassinelli interviene al Festival Orientamenti di Genova con un dialogo-intervista dal titolo “La Corte costituzionale: i suoi compiti e l’importanza nella vita di tutti i giorni”
- 27** 01.12 Il Giudice Massimo Luciani relatore, all’Accademia nazionale dei Lincei, del convegno “Guerra e pace: nelle prospettive economiche, sociali, morali e religiose”
- 28** 05.12 Il Presidente Giovanni Amoroso alla cerimonia di inaugurazione del Viaggio della fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026
- 29** 09.12 Il giudice Stefano Petitti interviene, all’Università degli studi Roma Tre, al ciclo di incontri “La Costituzione aperta a tutti”
- 30** 10.12 Il Presidente Giovanni Amoroso interviene all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università LUISS Guido Carli con una relazione su “La Costituzione e l’Unione europea”



Notizie e attività
della Corte costituzionale su:
www.cortecostituzionale.it
Instagram | YouTube | X | Spreaker

Pubblicazione a cura
dell'Ufficio comunicazione e stampa
della Corte costituzionale

Progetto e direzione editoriale

Dino Martirano

Progetto grafico

Altri paesaggi

Hanno collaborato

Francesco Bianco
Maria Grazia Carianni
Anna Desideri
Andrea Giovalè
Francesca Menna
Alessandro Milito

Si ringraziano

Segreteria generale
Servizio studi
Servizio biblioteca
Servizio cancelleria
Ufficio ruolo
Ufficio del massimario
Ufficio del cerimoniale

Crediti fotografici

Michele Assante
Angelo Carconi (Ansa)
Ettore Ferrari (Ansa)
Giuseppe Lami (Ansa)
Luigi Narici

Finito di stampare nel mese di marzo 2026

